

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 428<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,  
indi del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 22937

#### **CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . 22937

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 22984

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . . 22937

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 22937

Presentazione . . . . . 22975

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 878:

PRESIDENTE . . . . . 22984

BUSSI . . . . . 22984

#### **Discussione:**

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . 22945

BERMANI . . . . . 22955, 22980

MARIS . . . . . Pag. 22968

MORVIDI . . . . . 22948, 22955

NENCIONI . . . . . 22958

NICOLETTI . . . . . 22955

SALARI . . . . . 22945, 22955

TESSITORI . . . . . 22975

TOMASSINI . . . . . 22938

#### **INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di interpellanze . . . . . 22984

Annunzio di interrogazioni . . . . . 22984

Annunzio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni con richiesta di risposta scritta . . . . . 22988

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE . . . . . 22984

MACCARRONE . . . . . 22983

\* REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . . . 22983

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*



## Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**Z A N N I N I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo il senatore Zonca per giorni 30.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere obblighi di leva » (1653), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativo alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (1652), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

**ANGELILLI .** — « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

Deputati PEDINI ed altri. — « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1650), previo parere della 3ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

**CARELLI e TIBERI .** — « Sostituzione del primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, riguardante la divisione dei prodotti nei rapporti di mezzadria » (1646), previo parere della 2ª Commissione.

### Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adem-

pimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente industriale di Trieste per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65 » (*Documento 29*).

**Discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », d'iniziativa dei senatori Monni, Lami Starnuti, Alessi, Angelini Armando, Pace, Mongelli, Caroli, Berlingieri, Ajroldi, Venturi, Bermani, Pafundi, Magliano Giuseppe, Nencioni, Fenoaltea e Poët.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

**T O M A S S I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, prima di entrare in argomento ritengo che sia necessario fare un po' la storia del disegno di legge di delega per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

L'8 marzo 1966 il mio Gruppo presentò un disegno di legge e ne chiese successivamente l'esame con procedura d'urgenza, che fu accordata. Si andò quindi in Commissione, dove il disegno di legge fu esaminato e trovò il consenso e l'approvazione anche del relatore Armando Angelini. Dopo tre giorni di discussione, nell'attesa che il Governo manifestasse esplicitamente il suo pensiero, malgrado si conoscesse contrario, è avvenuto un fatto che non esito a definire un po' strano, anzi, direi, abnorme: si disse che secondo l'articolo 79, capoverso, della Costituzione, l'amnistia e l'indulto non potevano essere applicati ai fatti avvenuti successivamente alla presentazione della proposta di amnistia e di indulto. Di conseguenza, si faceva osservare

che, poichè esisteva un disegno di legge presentato dal senatore Nencioni il 29 maggio 1965, sarebbe stato giocoforza applicare l'amnistia facendola decorrere quanto meno da quella data, onde si assumeva sarebbe stato necessario che sia il senatore Nencioni, sia il senatore Tomassini ritirassero i rispettivi disegni di legge.

Il problema così impostato suscitò una vivace discussione in sede di Commissione sull'interpretazione del capoverso dell'articolo 79; senonchè, a un certo momento, il senatore Nencioni espressamente disse che la Commissione, tenuto conto di alcuni precedenti in materia, non doveva prendere in considerazione il primo disegno di legge: tanto è vero che, poi, sottoscrisse il terzo disegno di legge, quello elaborato dai componenti il Sottocomitato nominato dalla Commissione. Quindi, dopo la dichiarazione del senatore Nencioni, il problema dell'articolo 79 veniva a cadere. Rimaneva quindi il disegno di legge presentato dal Gruppo dei socialisti unitari che si ancorava alle celebrazioni del ventesimo anniversario della Repubblica italiana e che era stato presentato l'8 marzo, cioè in data vicina al 2 giugno 1966. Malgrado ciò, si insistette perchè anche noi ritirassimo il nostro disegno di legge. Noi opponemmo il nostro rifiuto e insistemmo nel dire che non avremmo rinunciato ad esso.

Ora, che cosa è avvenuto? È avvenuto che la Commissione giustizia disse: poichè noi siamo in sede referente, e quindi non possiamo rigettare questo disegno di legge, il relatore ne riferirà in Aula, raccomandando al Senato di non prenderlo in considerazione. Si invocava a questo proposito il Regolamento e si diceva: badate che se — come avverrà — il disegno di legge da voi presentato sarà respinto, non si potrà presentare per sei mesi un altro disegno di legge concernente l'amnistia e l'indulto. Conseguentemente neppure l'altro disegno di legge, quello cioè elaborato dal Sottocomitato, avrebbe potuto essere preso in considerazione e in esame, per la preclusione del Regolamento del Senato. Si tratta, a mio avviso, di un argomento specioso, poichè il Regolamento del Senato sta-

bilisce che non si può presentare lo stesso disegno di legge, una volta che questo sia stato respinto dal Senato, prima che siano decorsi sei mesi. Ma il disegno di legge del Sottocomitato fu presentato prima ancora che il disegno di legge presentato dal mio Gruppo fosse esaminato e respinto. Quindi l'argomento radicato e ancorato al Regolamento del Senato non reggeva e non aveva un sostegno nè logico nè giuridico.

Ho voluto dire queste cose perchè siamo rimasti vivamente meravigliati per quanto è accaduto. Rivendico al nostro Gruppo l'iniziativa parlamentare per la proposta di un disegno di legge di delega per l'amnistia e l'indulto! Come mai dopo che noi abbiamo preso questa iniziativa, abbiamo presentato un disegno di legge, abbiamo invocato la procedura d'urgenza, l'abbiamo ottenuta, abbiamo lottato perchè fosse concessa una amnistia nel ventesimo anniversario della Repubblica italiana, come mai tale disegno di legge è rimasto nel vuoto, sperduto e non si sa che fine abbia fatto? Noi oggi discutiamo un solo disegno di legge, quello che all'ultimo momento i componenti, o alcuni componenti del Sottocomitato nominato dalla Commissione giustizia, hanno elaborato e hanno presentato.

Dico ciò, onorevoli colleghi, non perchè io intenda proporre una questione di carattere formale ed esigere che la nostra proposta abbia la priorità e che il testo della maggioranza possa innestarsi nel nostro come una serie di emendamenti correttivi o non correttivi: non intendo far questo, perchè mi rendo responsabilmente conto che se sollevassi una questione di questo genere, poichè so che molti sono contrari alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, potremmo avere un arresto dell'*iter* legislativo della proposta in esame. Mi auguro che per l'avvenire non si ripeta un caso analogo, perchè è bene sottolineare fin da questo momento che è la prima volta, se non erro, che dalla costituzione della Repubblica un atto di clemenza viene proposto su iniziativa parlamentare, perchè fino ad oggi l'iniziativa è stata sempre presa dal Governo. È questo un atto, a mio parere, a vantaggio del prestigio del Parlamento, titolare, per

l'articolo 79 della Costituzione, del potere di delega al Presidente della Repubblica. Mentre una volta l'amnistia e l'indulto erano atti propri del Sovrano, del Re nelle monarchie, oggi con la costituzione della Repubblica l'amnistia e l'indulto costituiscono atti del Parlamento, atti ed espressioni della volontà popolare.

Dopo aver sottolineato questi punti, che, secondo me, servono a mettere in rilievo un qualcosa di anomalo, giacchè il disegno di legge in discussione, pur di iniziativa parlamentare, porta tutta l'impronta della volontà del Governo, che, ieri contrario all'amnistia e all'indulto, oggi ha cercato di porre ad essi limiti molto, ma molto ristretti, vengo in argomento.

Onorevoli colleghi, l'atto di clemenza è un correttivo della legge che, in particolari situazioni, si manifesta ingiusta. La legge penale del 1930 è passata attraverso una guerra ed attraverso una rivoluzione di idee e di valori, che hanno prodotto un mutamento nelle condizioni di vita della Nazione. Ogni giorno il contrasto tra il sistema penale, basato su una concezione e su una ideologia del diritto penale non più attuale, e la realtà sociale che muta e che postula una struttura di base diversa, si manifesta clamorosamente. Nella nuova situazione molti istituti, sopravvissuti all'epoca della loro nascita, non sono più adatti, logorati dal tempo e ripudiati dalla nuova coscienza giuridica. Non è l'amnistia, che ha origini antiche e che fu definita un *supplementum justitiae*, un mezzo politico di pacificazione consigliato dal pubblico interesse e che, nel suo significato etimologico, è un oblio del passato, non è l'amnistia che mette in pericolo il prestigio dello Stato e dell'amministrazione della giustizia, giacchè, quando lo Stato non provvede a mutare la propria legislazione ed il proprio ordinamento giuridico per renderlo più giusto e più rispondente alle nuove esigenze e continua ad avvalersi di vecchi sistemi per situazioni nuove, l'atto di clemenza che cancella quelle storture è un atto di giustizia. L'amnistia non è fatta per perdonare a chi delinque, ma nell'interesse generale dello Stato e della giustizia, perchè, riparando i torti pro-

dotti dall'applicazione di norme mummificate e sopravvissute, restituisce fiducia ai cittadini. L'ideale sarebbe: più leggi buone e meno amnistie ed indulti. Il diritto risulta inadeguato ai tempi sia quando permette o impone comportamenti ripugnanti alla coscienza dei consociati, sia quando omette di pronunciarsi in merito ai problemi divenuti scottanti. La nostra giustizia penale, come del resto la giustizia civile, è ancora legata a principi e a concetti in disarmonia col processo tecnologico e culturale e conseguentemente con i valori che esso suscita. Inadeguatezza delle norme, deficienze procedurali, scarsità delle infrastrutture che comportano una serie di conseguenze negative, sono queste le cause principali della crisi e della sfiducia che pregiudicano il prestigio dello Stato, che allontanano la amministrazione della giustizia dalla comunità dei cittadini.

Il male non sta nella concessione dell'amnistia e nelle sue conseguenze, ma nel conflitto tra le strutture sociali promesse dalla Costituzione al Paese e le strutture delle istituzioni pubbliche, ancora irrigidite in antiquati modelli burocratici: in sostanza, nella mancata integrazione tra diritto e società.

Molto acutamente è stato scritto da un illustre magistrato: « Le attuali strutture della giustizia sono tipiche di uno Stato che non c'è più, o che c'è ancora ma abusivamente ». Sono le strutture di uno Stato dove i cittadini sono sudditi, dove ci sono classi sociali prive di dignità e di peso civile, dove i giudici sono funzionari dipendenti assunti con criteri oggettivamente di classe e che pertanto perpetueranno, data la loro estrazione e il loro avviamento burocratico, la dominazione dei pochi sui più.

Finchè si continua ad applicare la legge così com'è, anche se inadeguata e qualche volta ridicola; finchè le carenze legislative permarranno, moltiplicando gli effetti negativi, il provvedimento di amnistia e di indulto rappresenta un rimedio al male. A queste finalità esso si ispira e perciò deve essere, se vuole essere corrispondente agli scopi, il più largo possibile, impersonale e generale, e deve temperare le esigenze

di difesa sociale, perchè non si risolva in un danno per la collettività, con le esigenze di interesse pubblico, per riequilibrare le situazioni create da un sistema di norme, che in omaggio ad un puro formalismo giuridico sono ancora valide, perchè esistenti, ma tuttavia non giuste.

Ma il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato è tutt'altro che soddisfacente: limitato a pochi casi, non è generale; escludendo alcuni soggetti, non è impersonale; per essere tanto discriminato, come desideravano che fosse coloro che l'amnistia e l'indulto non volevano e forse ancora non vogliono, è ingiusto e discriminatorio.

Si può essere certi che se il testo della maggioranza, così come è formulato, sarà approvato, non si conseguiranno, dal punto di vista giuridico e politico-criminale, gli effetti propri collegati alla natura di un provvedimento di clemenza; e dal punto di vista di politica generale non si conseguiranno gli effetti che la celebrazione della solennità di un avvenimento storico, dal quale trae occasione, dovrebbe avere. Ma, al contrario, si produrrebbero stati d'animo di scontento e di sfiducia, anzi di scetticismo, sempre dannoso e deleterio per la ricostituzione di uno Stato democratico.

Le deficienze del provvedimento sono tali e tante che numerosi emendamenti sono stati proposti da ogni parte, il che dimostra come esso sia linfatico e rachitico e quindi poco fecondo.

Già si sono sollevate critiche e giudizi negativi in larghe sfere dell'opinione pubblica, come abbiamo appreso da un campionario d'indagine fatto da alcuni giornali e in particolare dal « Paese Sera ».

In sede di discussione generale, io mi limiterò a mettere in evidenza alcuni aspetti che lo caratterizzano. Primo: l'esclusione dei reati di stampa.

Quali sono, onorevole relatore, le ragioni obiettive che inducono a non estendere ad essi il velo dell'amnistia? Non si risolve, l'esclusione di questi reati nella discriminazione di una vasta categoria di professionisti? E così, mentre l'amnistia deve estinguere il reato come fatto antiggiuridico, prescindendo dai soggetti, il provvedi-

mento proposto dalla maggioranza, con la esclusione di questo tipo di reato, sembra voglia punire una determinata ed individuata categoria di persone, giacchè, si noti, il reato di diffamazione, a mezzo stampa, è proprio dei giornalisti, degli scrittori che con la stampa informano, criticano, comunicano.

E sotto un certo aspetto rappresenterebbe una remora all'esercizio della loro attività professionale, una indiretta coazione del diritto di informazione, specie per quei giornalisti più attenti e coraggiosi che affondano il loro sguardo di indagine e di critica nei più reconditi meandri, scoprendo il male che si annida nelle intelaiature della società ed evidenziandolo al fine degli opportuni rimedi. Sotto questo aspetto, è indubbio che i giornalisti spesso svolgono un ruolo che si avvicina a quello dei sociologi; perciò, escludendo un reato che solo loro, per mezzo della stampa, possono commettere, significa escludere dal beneficio loro stessi. E tutto questo non è in contrasto con l'indole e con lo spirito di un provvedimento di amnistia?

Peraltro si cade anche in una contraddizione, come dire, interna. Infatti, nell'amnistia dei reati puniti con una pena non superiore a tre anni, rientra la diffamazione con il mezzo della stampa, prevista dall'articolo 595 del codice penale; non vi rientra però quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, e cioè quando la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, punibile con una pena detentiva fino a sei anni. Eppure il fatto è lo stesso, il bene giuridico offeso è lo stesso, il soggetto attivo è lo stesso, il mezzo di comunicazione è lo stesso. Si noti che la legge speciale che raddoppia la pena da tre a sei anni è del 1948, anno nel quale appaiono i primi prodromi di una involuzione politica.

È quella legge che va rivista e migliorata secondo un più moderno criterio democratico. E che dire della posizione del direttore e del vice direttore? Una riforma introdotta con legge se non erro del 1957 ha abrogato la disposizione del codice penale che riteneva il direttore o il vice

direttore responsabili per colpa presunta. Oggi il nuovo testo dice che il direttore e il vice direttore sono responsabili se trascurano, se omettono per colpa il controllo sullo scritto, sull'articolo.

Ed allora anche a volere, in dannatissima ipotesi, escludere dall'amnistia il reato di diffamazione a mezzo stampa nell'ipotesi prevista dall'articolo 13 della legge del 1948, non vedo la ragione, come subordinata, di non includere nell'amnistia i reati che per colpa commette il direttore o il vice direttore. Si tratta di un reato colposo. Certo se il direttore o il vice direttore è incolpato a titolo di dolo, allora tutto rientra nella questione di carattere generale, ma là dove il direttore o il vice direttore sarà incolpato a titolo di colpa non comprendo perchè non si debba applicare a lui il beneficio dell'amnistia.

In questo senso il mio Gruppo, con firma del collega Schiavetti ed altri, ha già approntato un emendamento.

Il secondo aspetto è la sfera di applicazione dei benefici; è un campo di applicazione ingiustificato, limitato e ristretto. Si sono operate due limitazioni per l'amnistia; la prima sotto il profilo della quantità di pena prevista per i reati (fino a tre anni), la seconda, nell'ambito di questa categoria, rispetto al titolo del reato.

Voi noterete, onorevoli colleghi, che l'articolo 1 è così formulato: È concessa amnistia per i reati punibili con pena non superiore a tre anni. Poi si dice: ma di questi reati alcuni, (che non starò ad elencare, perchè li potete leggere) per il *nomen juris* sono esclusi. Quindi due criteri di eliminazione e di esclusione dei reati dall'amnistia.

Ora vi prego di seguirmi per un solo minuto. Se consideriamo che i reati punibili fino a 3 anni sono all'incirca un centinaio o poco più, e di questi quelli che più frequentemente ricorrono sono pochi, mentre gli altri, i più, raramente accadono, si perviene alla conclusione, tenuto conto delle esclusioni oggettive per la qualità del reato, che l'amnistia ha una sfera di applicazione molto ma molto angusta.

Se si aggiunge la condizione soggettiva derivante dai precedenti penali, che la proposta della maggioranza prevede a mesi 18, dobbiamo dire che dell'amnistia il provvedimento non conserva che il nome, ma non la sostanza. Criterio più giusto e maggiormente ancorato alla coscienza generale sarebbe stato quello, anche ad accettare la limitazione per i reati punibili con pene non superiori a 3 anni, che escludesse soltanto i reati che per la loro indole pongono in pericolo la sicurezza collettiva, e cioè i reati di frode nella preparazione e nel commercio di sostanze alimentari e di bevande e — fatto più grave — dei medicinali, tanto più oggi che il progresso tecnico viene sfruttato da taluni più a danno che a vantaggio della comunità, per egoistica cupidigia di lucro e di profitto. Ma l'esclusione di questi reati troverebbe almeno una giustificazione sociale.

E passiamo al condono. Il criterio di limitazione che informa l'articolo 1, cioè quello concernente l'amnistia, avrebbe dovuto per contro portare ad una dilatazione dei limiti della concessione del condono, che non cancella — si badi — nè il reato nè la condanna nè gli effetti penali della condanna, ma estingue o riduce la pena. Invece, anche per esso, larghe esclusioni oggettive, senza plausibili motivi nè giuridici nè di politica criminale.

Guardiamo ora alle condizioni soggettive. Fissare un limite soggettivo che funzioni come preclusione alla concessione dei benefici del condono e dell'amnistia, in una condanna penale o più condanne penali, a 18 mesi è un modo per escludere dal condono la massima parte dei condannati. Che interessa e a che giova largheggiare nella misura del condono e dell'amnistia, quando poi si impone uno sbarramento all'applicazione dei benefici con il restringere il numero dei beneficiari comprimendo il precedente penale di essi? Noi avevamo proposto, nel nostro disegno di legge (naufragato per volontà della maggioranza, e non dico altro), ben altro criterio: avevamo detto che i benefici « non si applicano a coloro che abbiano, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, riportato una

o più condanne per delitto non colposo a pene detentive superiori nel complesso a 4 anni, nè ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Non si tiene conto, nell'esame dei precedenti penali delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè di reati estinti alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione »; perchè può avvenire, onorevoli colleghi, che un imputato per tante ragioni, specie oggi che avere la riabilitazione costa molto, perchè si esigono documenti in carta bollata (sia detto fra parentesi: è strano, onorevole Ministro; una volta per le riabilitazioni tutti i documenti erano redatti in carta semplice, non si spendeva niente; oggi, per avere la riabilitazione, occorrono tutti i certificati in carta bollata, quindi si tratta di una procedura costosa); può avvenire, dicevo, che un imputato o l'abbia già ottenuta o sia nelle condizioni di ottenerla. Ma se è nelle condizioni di ottenerla e il magistrato può deliberare la situazione, perchè non ritenere la come un precedente non ostativo alla concessione dei benefici?

E aggiungevamo: « Né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o l'attenuante per avere agito per suggestione di una folla in tumulto ». Ora noto che, nel testo della maggioranza, l'attenuante costituita dai motivi di particolare valore morale o sociale è stata accolta, ma non altrettanto è avvenuto per l'attenuante per avere agito per suggestione di una folla in tumulto. Anche questa, onorevoli colleghi, deve essere compresa. Noi sappiamo che molti delitti avvengono per suggestione di folla in tumulto; sono delitti che avvengono per contagio psichico. E molti di coloro che sono protagonisti di un reato appartengono alle classi meno abbienti, sono operai, lavoratori che, per la loro natura, per la loro condizione sociale, sono portati più facilmente a protestare e ad eccedere, nell'esacerbazione dello sta-



to d'animo. Ed allora perchè non includere tra i precedenti non ostativi anche quei delitti per i quali sia stata riconosciuta questa attenuante?

E veniamo ai reati militari. La previsione, agli effetti del provvedimento di clemenza dei reati militari, così come si concretizza nella formazione adottata, non sembra rispondente ad una esigenza di chiarezza. Nel nostro testo originario avevamo proposto di concedere l'amnistia ai reati militari punibili con una pena non superiore a quattro anni e il condono senza limitazione. In questo senso abbiamo riproposto appositi emendamenti. Ciò per rendere esplicito ed evidente, senza ipocrisie, l'intento di concedere l'amnistia alle particolari forme di quel reato militare che, in questi ultimi tempi, ha suscitato grande clamore nell'opinione pubblica: il reato noto come reato di obiezione di coscienza, che più correttamente, sotto il profilo giuridico, si qualifica come un atto di disobbedienza determinato da motivi etico-religiosi. Attorno a queste figure di reato si sono intrecciate polemiche, la cui eco è pervenuta anche in Parlamento, dove sono stati sollecitati provvedimenti legislativi per regolare normativamente la particolare situazione nella quale si trova il militare che agisce sotto la spinta di riconosciute convinzioni religiose.

Ma vi è un altro aspetto molto importante che potrebbe essere innovativo, onorevoli colleghi: il trattamento del latitante. Nel testo della maggioranza è detto che il latitante può beneficiare del condono (o dell'amnistia, ma l'amnistia non conta perchè verrebbe estinto il reato), può beneficiare comunque della clemenza intesa in senso più largo e onnicomprensivo, se entro quattro mesi si costituisce. Nel nostro testo, noi avevamo adottato un altro criterio e lo proponiamo come emendamento, augurandoci che sia accolto. Noi dicevamo: perchè mai una persona che è latitante, colpita da ordine o mandato di cattura sotto l'imputazione di un reato la cui pena potrebbe essere o interamente o parzialmente condonata, deve costituirsi prima e non dopo la sentenza di condanna? Se costui viene condannato a due anni di reclusione, essendo la

sua pena interamente condonata, è inutile metterlo in carcere anticipatamente e fargli espiare, in sede di custodia preventiva, qualche mese di reclusione in attesa del giudizio e della condanna. Se poi la sua pena supera i due anni previsti dal condono, egli dovrà costituirsi, perchè se non si costituisce non potrà beneficiare del condono; ma questo dopo la sentenza di condanna, cioè dopo che il magistrato lo avrà riconosciuto colpevole, e non prima. Perchè mai prima? Abbiamo voluto forse seguire pedissequamente i precedenti decreti di amnistia? Ma noi dobbiamo superare questi preconcetti e questi precedenti storico-legislativi e dobbiamo innovare affermando che il latitante non beneficerà della clemenza se non si costituisce in carcere entro un certo periodo di tempo dalla sentenza di condanna. Ma non prima di essa. Perchè, ripeto, far espiare ad un individuo due o tre mesi di reclusione preventiva, in attesa del giudizio, per poi condonargli interamente, in caso di condanna, la pena irrogata?

Il trattamento del latitante deve essere pure rivisto e, a tale scopo, noi abbiamo trasformato il testo del nostro disegno di legge in emendamento al disegno di legge in esame.

Rimane un altro scottante problema, quello della riconsiderazione dell'amnistia. Io confuto la reviviscenza di questo istituto, di questo diritto, dopo che esso ha fatto cattiva prova in sede di applicazione pratica; e lo posso confutare con le parole della relazione al decreto presidenziale di amnistia e di indulto del 1948, che in proposito così si esprime: « Invero una tale facoltà non appare aderente alla natura e agli effetti propri dell'istituto dell'amnistia, il quale importa la rinuncia dello Stato nell'interesse generale alla persecuzione del reato e quindi produce l'estinzione di questo. D'altra parte, la disposizione generale dettata dal comma secondo dell'articolo 152 del codice di procedura penale fa obbligo al giudice, quando riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato, di prosciogliere l'imputato con la formula prescritta anzichè dichiarare l'estinzione del

reato per amnistia. È vero che l'applicazione di questa disposizione suppone, in via normale, una istruttoria avanzata dalla quale possono risultare prove evidenti, ma è chiaro che se, allo stato degli atti, emerge una delle situazioni suindicate il proscioglimento dell'imputato deve essere disposto senza far luogo all'applicazione dell'amnistia. D'altra parte è da tener presente che la concessione del diritto di rinuncia alla amnistia richiederebbe l'emanazione di un complesso di norme processuali per disciplinare adeguatamente tale diritto, in guisa da evitare le notevoli difficoltà che si sono verificate nella pratica, come è dato desumere dalla sentenza 5 luglio 1947 delle sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione. È poi fuor di dubbio che i magistrati faranno saggio uso dei poteri ad essi conferiti dal menzionato articolo 152 del codice di procedura penale, e ciò fa venir meno l'esigenza di inserire nel provvedimento di amnistia una norma contrastante con il carattere giuridico dell'istituto ».

A tutto questo si aggiunga che l'incolpato che si trovi nella situazione di scegliere tra la rinuncia e l'accettazione, in uno stato d'animo di incertezza, non è in grado di valutare aprioristicamente se le prove che egli può addurre siano tanto probanti ed efficaci da portare alla sua assoluzione, tanto più che, una volta rinunciato all'amnistia, non si può più invocare tale beneficio, onde colui che ha rinunciato, se viene riconosciuto colpevole, verrà condannato e potrà soltanto beneficiare del condono.

Ma c'è anche un altro inconveniente gravissimo. Purtroppo avviene che colui che non rinuncia all'amnistia genera sempre nella pubblica opinione la convinzione che egli sia colpevole. Si dice infatti: potevi rinunciare, non hai rinunciato, quindi non sei innocente, ma colpevole. E chi ha pratica di giudizi disciplinari sa benissimo che questa opinione si trasforma non in una esplicita presunzione di colpevolezza, ma per lo meno in una latente e diffusa opinione che colui che non ha rinunciato era colpevole. Non posso citare i casi della mia e dell'altrui esperienza professionale, ma certo è che tutti gli avvocati del Foro ro-

mano interpellati dal « Paese Sera », si sono concordemente espressi contrari all'istituto della rinuncia all'amnistia.

Vi è poi da tener presente che il magistrato quando dichiara che un reato è amnistiato (lei lo sa, senatore Pafundi, perchè è stato alla suprema Corte di cassazione), non pronuncia un giudizio di merito, poichè si limita ad accertare l'esistenza delle condizioni oggettive e delle condizioni soggettive per applicare il beneficio, ma senza che con ciò si possa inferire che, non avendo il magistrato applicato l'articolo 152, abbia voluto ritenere che Tizio sia colpevole. Tutto questo è stato affermato ripetutamente dalla Corte suprema di cassazione per diradare ogni dubbio sulla importanza e sugli effetti non negativi dell'applicazione dell'amnistia. Ora, se tutto questo è vero, perchè non lasciare libero il magistrato di valutare, a norma dell'articolo 152, la evidenza o meno delle prove di innocenza, togliendo così da un grave imbarazzo e l'imputato che si trova nelle condizioni di scegliere e colui che, in un certo senso, deve consigliare a scegliere la rinuncia o la non rinuncia all'amnistia?

D'altra parte, come giustamente dice il relatore alla legge del 1948, l'amnistia è concessa dal Presidente della Repubblica nell'interesse generale, e quindi non è un diritto dispositivo della parte nè, tanto meno, dell'imputato. Ecco, quindi, perchè noi siamo stati contrari ieri e siamo contrari oggi all'istituto della rinuncia all'amnistia.

I rilievi mossi, sia pure sinteticamente e sommariamente, alla proposta formulata dalla maggioranza, meglio saranno approfonditi durante l'esame dei singoli articoli e nell'illustrazione degli emendamenti che il mio Gruppo ha presentato, alcuni in via principale e altri in via subordinata. Ho voluto mettere in evidenza le ragioni sostanziali del nostro dissenso che, del resto, era già noto, per l'insistenza nostra sul disegno di legge presentato fin dall'8 marzo 1966, al quale bisogna unanimemente riconoscere il merito di aver dato, per lo meno, l'avvio all'esame di un decreto di legge di delega per la concessione dell'amnistia. Noi non possiamo però sottoscrivere un dise-

gno di legge che contiene un provvedimento di amnistia ed indulto inadeguato ai fini e sterile per gli effetti che potrebbe produrre o non produrre.

Onorevoli colleghi, voi soprattutto della maggioranza, dovete abbandonare ogni posizione preconcepita, ogni disciplina partitica per ridare, con un adeguato trattamento di chirurgia ortopedica, una più armoniosa fisionomia al disegno di legge in discussione che, così come è, si presenta storpio e claudicante e rivitalizzarlo perchè non resti soltanto un simulacro di clemenza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Prima di dare la parola al senatore Salari, desidero pregare i senatori che prenderanno la parola di tener presente il carattere della discussione, che è una discussione generale. Quindi, per economia di tempo, dato il numero degli iscritti, vorrei pregare gli oratori di non dilungarsi eccessivamente nell'illustrazione degli emendamenti che saranno discussi in sede di esame degli articoli.

È iscritto a parlare il senatore Salari. Ne ha facoltà.

**S A L A R I .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, svolgerò brevissime considerazioni. Senza compiere facili escursioni nell'ampia materia su cui si fonda un provvedimento di amnistia quale è anche quello che questa sera stiamo esaminando, dirò qualche parola soprattutto per rispecchiare un mio stato d'animo, senza pretendere assolutamente che altri condividano questa mia preoccupazione e senza pretendere di poter minimamente scalfire la convinzione degli illustri colleghi, maestri di diritto, i quali si sono già pronunciati a favore di questo provvedimento. Io ricordo di essere stato relatore nel 1959 di un provvedimento di amnistia e di indulto. Quel provvedimento era fondato su ragioni politiche, giuridiche e sociali di vasta portata che nessuno poteva discutere neanche quelli che ritenevano, come ritengono, che in un regime repubblicano non sia nemmeno legittimo addivenire all'emanazione di questi provvedimenti. Si trattava, in quell'occasio-

ne, di pronunciare una parola di perdono totale, generale, definitivo che servisse a riportare la pace e la concordia tra tutti i cittadini italiani che erano stati, senza il concorso almeno diretto della loro volontà, coinvolti e travolti nelle vicende della guerra e degli avvenimenti che alla guerra succedettero. Ma anche in quella occasione ci fu chi riaffermò il principio dell'eccezionalità di questi provvedimenti, ritenendo che il continuo ricorso ad essi non contribuisse certamente a formare e ad educare i cittadini al rispetto della legge ed al rispetto degli altri componenti la comunità nazionale. Ci fu però un onorevole collega, che aveva proposto uno dei disegni di legge di delega, che, con aria di meravigliato sdegno, rilevò nella relazione che, da oltre 70 anni, non vi era mai stato nel nostro Paese un così lungo intervallo in cui non fossero stati concessi provvedimenti di clemenza come quello trascorso del 19 dicembre 1953. In altri termini, quell'onorevole collega lamentava che dal 1953 al 1959 si era commessa la grave colpa di non delegare il Capo dello Stato ad emanare i provvedimenti di clemenza. Non voglio dire se questo onorevole collega sia oggi in questa Assemblea o nell'altro ramo del Parlamento. Comunque debbo rendere a quest'onorevole collega un omaggio perchè ha vinto, dal suo punto di vista indubbiamente, una sacrosanta battaglia. Oggi questa lamentela non potrebbe sorgere più. Ralleghiamoci, dunque, onorevoli senatori, perchè dal 1959 in poi la recriminazione di questo onorevole collega è stata raccolta: nel 1962, infatti, è stato delegato un altro provvedimento ed è stato concesso; nell'anno di grazia 1966 il Parlamento italiano si accinge ad emanare un altro provvedimento di clemenza.

**G I A N Q U I N T O .** Sono state tutte piccole amnistie!

**S A L A R I .** Ormai è stata stabilita una prassi, la vita pubblica italiana si svolge sui binari della prassi. Ebbene, dopo tre esempi di emanazione di provvedimenti di clemenza, alla distanza di due anni l'uno dall'altro, si potrà annotare la prassi per cui ogni due

anni, da oggi in poi, tutti gli italiani che hanno violato le leggi potranno invocare dal patrio Governo, o, per meglio dire, dal Capo dello Stato, l'emanazione di un provvedimento di clemenza.

**T O M A S S I N I .** Basta fare le leggi buone!

**S A L A R I .** Lasciamo stare argomenti vuoti!

**G I A N Q U I N T O .** Perchè vuoti?

**S A L A R I .** Perchè, per invocare questi argomenti, mi dovrete dimostrare che tutte le norme che comminano una pena non superiore a tre anni siano da cancellare dal codice penale o dalle altre leggi speciali.

**T O M A S S I N I .** Se vogliono riformare il codice penale, vuol dire che è fatto male.

**S A L A R I .** Allora, si abbia dunque il coraggio, nel Parlamento italiano, di prendere l'iniziativa, come dicevo, di cancellare tutte le norme che prevedono una pena inferiore ai tre anni.

**P I C C H I O T T I .** Si vede che lei non fa l'avvocato...

**S A L A R I .** Lasciamo stare l'avvocato, collega Picchiotti.

**P I G N A T E L L I .** Le amnistie fanno bene proprio agli avvocati!

**G I A N Q U I N T O .** Invece è il contrario: gli avvocati ne sono danneggiati.

**T O M A S S I N I .** Comunque, come ho detto, se si vuol riformare il codice penale vuol dire che quello esistente non è buono.

**S A L A R I .** Dicevo che nel 1959 motivi elevati e nobili erano a fondamento di quel provvedimento di clemenza. Io gradirei sapere dal collega relatore quali sono i motivi che dovrebbero dare una legittimità sostanziale a questo provvedimento.

Leggo, nella relazione, che sono stati proposti diversi disegni di legge: uno del senatore Perugini che invocava il XX anniversario della fine della seconda guerra mondiale; poi la proposta n. 1225 del senatore Nencioni, per la ricorrenza del cinquantenario dell'entrata in guerra dell'Italia; la terza proposta del senatore Tomassini, per la ricorrenza del ventennale della Repubblica.

**T O M A S S I N I .** Su questo siamo d'accordo almeno?

**S A L A R I .** Quindi: inizio di guerra, fine di guerra, ventennale della Repubblica. È un provvedimento che fa a gara con quello del 1962, quando si invocarono quattro o cinque motivazioni, fino all'ultima che fece ricorso al grande avvenimento del Concilio Ecumenico « Vaticano II ».

Ma, a parte l'occasione storica o politica che ciascuno dei proponenti ha creduto di dovere e potere invocare, io, onorevoli colleghi, con tutta umiltà, perchè ho premesso che non pretendo assolutamente non dico di convertire, ma nemmeno di scalfire la convinzione di nessuno, con tutta umiltà dunque, voglio rileggere quanto è detto nella relazione: « Evidentemente non è questo né il luogo né il momento per esaminare tali tesi; basterà osservare che esse contraddicono agli articoli 76 e 79 della Costituzione ». E a questo ho accennato prima. Ma poi il relatore continua: « Ne consegue, però, la opportunità che il ricorso agli strumenti dell'amnistia e dell'indulto sia piuttosto prudente, eccezionale e solidamente fondato su motivi giuridici e politici che ne legittimano l'istituzione, perchè essi riescano provvidi e non finiscano invece con lo svingorire la forza della legge e del giudicato ».

Sacrosante parole da incidere su una lastra di bronzo e che io condivido, onorevole relatore. Ma domando a tutti gli onorevoli colleghi se queste sacrosante, lapidarie parole si possono conciliare con le brevi considerazioni obiettivamente fondate su dati storici che io ho svolto; se cioè i provvedimenti di amnistia e di indulto che si susseguono frequenti, ogni uno o due anni, hanno le stigmate di questa premessa che l'onorevo-

le relatore sottopone al nostro esame e alla nostra meditazione. A me pare, senza ombra di smentita, di poter affermare che queste parole sono in aperta, assoluta antitesi con la realtà in cui questo provvedimento viene calato.

Ci si dirà, caro onorevole collega Picchiotti (io ricordo i complimenti che ci siamo scambiati nel 1959 con quella stima affettuosa che ci lega da oltre un decennio) che vi è la necessità del perdono, della pietà. Ricordi, caro Picchiotti, che anche Giovanni Pascoli nella poesia « Le carceri di Ginevra » diceva: « è la pietà che l'uomo all'uomo più deve, persino ai re, persino a te, Lucheni ». Ma io contesto in questo caso l'invocazione umana, cristiana, qualche volta romantica, lasciatemelo dire, di applicazione di questo principio perchè *est modus in rebus*, credo anche nell'applicazione del perdono. Siamo tutti padri di famiglia e non credo che i nostri figlioli siano sempre disposti a perdonarli, tutti i giorni; ogni tanto li puniamo anche.

Comunque il problema è oggi impostato in questo modo, anche se si vuole invocare l'applicazione di questa nobilissima, sublime anche legge del perdono; si può, si deve perdonare a chi manca, ma non si può e non si deve perdonare a chi manca offendendo nello stesso tempo altri uomini che sono ugualmente degni e meritevoli della nostra stima e del nostro rispetto.

Ora io avrei gradito e gradirei — perchè siamo in tempo — che mi si dicesse, almeno approssimativamente, qual è il numero di reati che verrà spazzato via da questo provvedimento di clemenza e da quali reati prevalentemente è costituita questa massa di beneficiati. Credo sia difficile poter rispondere alle mie preoccupazioni, ma tutti quanti sappiamo, ad esempio, che con questo provvedimento vengono spazzati via quasi tutti i reati colposi. I reati colposi, illustri membri della Commissione, illustri giuristi di quest'Assemblea, sono prevalentemente costituiti dagli incidenti stradali. I reati di lesioni colpose sono centinaia di migliaia e voi mi insegnate che ci sono delle conseguenze derivanti dagli incidenti stradali che qualche volta sono ben peggiori della morte, perchè rimangono dei poveri relitti uma-

ni che non hanno più niente di umano, nemmeno l'aspetto, tanto vengono sfigurati e mutilati in queste tremende tragedie della strada.

E c'è un altro campo, cari colleghi di quel settore così infervorato per questo provvedimento, ci sono i reati nel campo del lavoro: oltre 8 mila morti nell'anno scorso, ma centinaia di migliaia di lesioni (in tutta la vasta gamma delle lesioni), e la maggior parte di questi reati sono addebitabili ai datori di lavoro che non applicano le prescrizioni della legge. E allora, senza andar oltre in questa facile casistica, onorevoli colleghi, noi ci accingiamo a mettere una pietra sopra tutti i responsabili di centinaia di migliaia di reati colposi nel settore del lavoro. Abbiamo noi il diritto di far ciò e di dimenticare che, al di là di colui che beneficia di questo provvedimento, ci sono degli innocenti che scontreranno le conseguenze? Perchè voi, onorevoli colleghi, m'insegnate che le aule giudiziarie oggi sono affaticate soprattutto nello smaltimento delle cause relative a questi reati che, oltre alle conseguenze penali, hanno gravissime conseguenze civili; e voi mi insegnate che, quando è sparita la minaccia del provvedimento penale, gli autori di questi reati dormono sonni tranquilli al riparo delle compagnie assicuratrici, al riparo delle lungaggini, non dico colpevoli, dei giudizi civili. Ma non sapete voi — ma lo sapete meglio di me — che per arrivare al termine di un provvedimento civile occorrono almeno una decina di anni? Ebbene, tutta questa immensa turba di vittime innocenti della delinquenza, mi si lasci dire, di coloro che circolano nelle strade (non spargiamo lacrime sulla disgrazia dell'incidente stradale: molte volte sono disgrazie, ma molte volte sono conseguenze di veri atti di delinquenza stradale, e tutti i giorni la stampa è piena di questi esempi), non vedete, dicevo, questa immensa turba di vittime innocenti — e non è retorica — inorgere contro di noi? Si tratta di centinaia di migliaia di vittime innocenti degli incidenti stradali, degli incidenti sul lavoro che in conseguenza di questo provvedimento vedranno rinviato in eterno anche il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti civili! (*Vivaci interruzioni*)

dei senatori Gianquinto e Tomassini). E il pianto delle madri e dei fanciulli che dovranno soffrire! Questa è verità!

TOMASSINI. Si affrettino i giudizi civili.

PIGNATELLI. (*Rivolto all'estrema sinistra*). Perchè vi fate sempre zelanti di queste amnistie? ...

SALARI. Lei, onorevole Tomassini, ha il dovere di rispettare quello che io dico, come io ho rispettato senza fiatare tutta la demagogia che lei prima ha fatto in quest'Aula!

TOMASSINI. Lei non può togliermi il diritto di esprimere le mie opinioni.

GIANQUINTO. Devo protestare qui contro un intervento di quel collega (*indicando il senatore Pignatelli*) il quale ha detto che noi saremmo protettori dei delinquenti.

PRESIDENTE. Senatore Gianquinto, si calmi. Lasci parlare l'oratore. Si iscriva a parlare e dirà tutto quello che vuole.

SALARI. Onorevoli colleghi, non è quindi un atto di pietà quello che noi siamo chiamati a compiere, ma un atto di crudeltà che ci accingiamo ad infliggere al popolo italiano.

Pertanto, a conclusione di queste mie modestissime considerazioni, io rivolgo una domanda alla Commissione e all'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Quale tipo di società, proseguendo su questa strada, noi miriamo a creare, quali ideali di giustizia ci accingiamo ad additare al popolo italiano, quale tipo di Stato stiamo creando con questi provvedimenti?

NENCIONI. Peggio di questo!

SALARI. Proseguendo, ripeto, su questa strada non è difficile prevedere che fra due o tre anni, quattro al massimo, ci saranno dei diligentissimi colleghi che pre-

senteranno altri analoghi disegni di legge. Già si sente l'eco delle fanfare dei bersaglieri a Porta Pia; quale migliore occasione per invocare un altro identico provvedimento? Poi ci sarà la celebrazione del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, quindi da Firenze a Roma; e se ci sarà ancora il centro-sinistra, la caduta della Destra storica offrirà un'altra magnifica occasione per invocare un altro provvedimento di clemenza.

Noi vediamo che si fa a gara per trovare nella storia del nostro vecchio, glorioso Paese un motivo, un'occasione. Ve ne ho dato prima la prova leggendo le diverse motivazioni poste a fondamento di questo provvedimento di legge. Con questa larga predisposizione a tutto perdonare, a spargere lacrime su tutto, la provvida e fervida fantasia di alcuni farà sì che ogni due o tre anni vedremo altri provvedimenti di clemenza.

È per questi motivi — e vogliate scusarmi, onorevoli colleghi, di queste mie disordinate parole — che sin da questo momento io dichiaro che voterò contro il provvedimento. (*Applausi dal centro. Commenti dalla estrema sinistra*).

PICCHIOTTI. E già siete due.

SIBILLE. Meglio due buoni che quattro cattivi.

PICCHIOTTI. Non so se siete buoni; questo è da dimostrarsi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morvidi. Ne ha facoltà.

MORVIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, a costo di essere considerato un protettore di delinquenti, dichiaro subito che parlerò a favore dell'amnistia, sicuro come sono che i ragli degli asini non sono mai arrivati in cielo. (*Vivaci proteste dal centro*). Se c'è qualcuno che si risente, vuol dire che pensa di poter essere considerato asino! (*Vivaci proteste dal centro*).

Paolo Barile, nel suo corso di diritto costituzionale, che talvolta ho sentito citare

in quest'Aula, ha scritto che le leggi di amnistia che periodicamente vengono emanate in Italia costituiscono un grave discredito per la serietà delle leggi penali.

L'affermazione, così drastica e perentoria, non può non destare perplessità tenendo soprattutto conto dell'autorità scientifica dalla quale proviene. Ma, superato il primo momento e fatta un po' — direi parafrasando Pascarella — mente locale, mi pare di potermi agevolmente sottrarre all'influenza autorevole dello scrittore costituzionalista. Distinguiamo intanto, cominciando dalla proclamazione del Regno d'Italia, i periodi monarchico, monarchico-fascista, quello di transizione luogeneziale e quello repubblicano. I dati che sto per citare sono comprensivi di tutti i provvedimenti che possono essere distinti e raggruppati come segue: per i reati comuni e vari, 87 provvedimenti di amnistia e di indulto dal 1866 al 1963; per i reati militari, 68 provvedimenti dal 1865 al 1948; per i reati politici, 32 provvedimenti dal 1865 al 1948; per i reati anonimi, 8 provvedimenti dal 1919 al 1949; per i reati elettorali, 1 provvedimento nel 1949; per i reati agrari, 1 provvedimento nel 1947; per i reati finanziari e tributari, 33 provvedimenti dal 1900 al 1963. In totale i provvedimenti di amnistia e di indulto sono stati dunque 230.

Specificando ancora, notiamo che nel 1866 furono concessi amnistia e indulto per la celebrazione dell'unità d'Italia; nel 1869 per la nascita del principe di Napoli; nel 1878 per l'assunzione al trono di Umberto I; nel 1896 per le nozze del principe di Napoli; nel 1900 per il nuovo regno di Vittorio Emanuele III; nel 1901 per la nascita della principessa Jolanda; nel 1902 per la nascita della principessa Mafalda; nel 1904 per la nascita del principe Umberto; nel 1907 per la nascita della principessa Giovanna; nel 1915, il 20 maggio, alla vigilia della grande guerra; nel 1919 per la sanatoria dei fatti commessi durante la guerra; nel 1922 per l'avvento del fascismo; nel 1923 per la cosiddetta pacificazione fascista; nel 1925 per il 25° anno di regno di Vittorio Emanuele III; nel 1930 per le nozze del principe Umberto; nel 1932 per la celebrazione del primo decennale fascista; nel 1934 per la nascita della princi-

pessa Maria Pia; nel 1937 per la nascita del principe Vittorio Emanuele; nel 1942 per il primo ventennio — e per fortuna ultimo — del regime fascista.

Ci dobbiamo fermare un momento qui. Lo Statuto albertino, che ci ha deliziato più o meno fino al 31 dicembre 1947, prevedeva la cosiddetta *indulgentia principis*, la quale, considerata letteralmente come potere-privilegio di concedere grazia, venne interpretata anche come potere-privilegio di concedere amnistia e indulto. È chiaro dunque che mentre all'emanazione delle leggi, anche di quelle penali, il re concorreva mediante la sanzione, con un potere sostanzialmente eguale a quello del Parlamento, per sospendere la forza, il vigore, l'efficacia della legge penale bastava la volontà del Re, il quale, come si è visto, usufruiva del suo potere-privilegio anche per festeggiare avvenimenti familiari. Quanto ciò fosse poco dignitoso per lo Stato e per i cittadini è facile comprendere; e anche agevolmente si comprende come davvero grave discredito ne derivasse per la serietà delle leggi penali e per la serietà stessa dello Stato.

Vorrei dire di più, e cioè che in realtà, salvo casi eccezionalissimi, come la stessa dottrina prevede, riconosce ed ammette, nei quali particolari avvenimenti turbino profondamente il vivere civile, per cui una sospensione del vigore e dell'efficacia delle leggi penali si dimostra necessaria ed utile per il vivere civile stesso, salvo codesti eccezionalissimi casi, l'amnistia e, sebbene in minor misura, l'indulto sono da considerarsi, se non proprio di discredito (che comunque non direi grave) per la serietà delle leggi penali, certo con esse e con i principi che le ispirano in contraddizione. Di ciò sarà detto più avanti.

Che cosa è avvenuto dopo? La situazione giuridica del fenomeno amnistiale durante il fascismo non è cambiata, è rimasta ancorata allo Statuto del 1848, rivisto alterato e violato in molte parti tra le più importanti e fondamentali, ma in fatto di amnistia ed indulto sempre fermo al privilegio reale, anzi regio, sotto la condizione determinante del duce del fascismo. Con il 1944, e precisamente con il regio decreto-legge 8 aprile

n. 99, si inizia un nuovo sistema, poichè appunto il decreto-legge con il quale l'amnistia e l'indulto si concedono, implica la necessità del successivo controllo del Parlamento. Con il 1945 si passa al decreto legislativo luogotenenziale per giungere, attraverso i decreti del Capo provvisorio dello Stato, alla piena forma prevista dalla Costituzione della Repubblica: delega al Parlamento, decreto del Presidente secondo l'articolo 79 della Costituzione. La delega deve essere data con legge. Ora, io non dirò con Adolfo Zerboglio che, rimettendo la Costituzione al Parlamento il diritto di amnistia, tutte le amnistie sono giustificate; è il Parlamento che deve trovare per la amnistia una giustificazione che sia veramente tale. Ma non si può nè si deve nascondere che l'amnistia della quale ci stiamo occupando ha trovato un accerrimo oppositore nel Governo, e in special modo nel Ministro di grazie e giustizia, il quale, in quanto appunto Ministro, non ha esitato a far prendere posizione contro l'amnistia allo stesso massimo giornale quotidiano del suo partito. Ora io mi permetterei non dico di censurare, ma di non condividere nè approvare codesta presa di posizione di un Ministro, sia pure autorevole come l'onorevole Reale per la sua personalità e per il partito che rappresenta nel Governo. È vero che il Governo ha una sua politica, un indirizzo politico e amministrativo risultante dal coordinamento delle attività dei vari Ministri, anzi direi meglio che ha un indirizzo politico la cui unità deve essere realizzata coordinando l'attività dei Ministri. Ma a parte il fatto che il Governo non si era ancora ufficialmente pronunciato allorquando comparve sulla « Voce Repubblicana » l'articolo di fondo contrario all'amnistia come espressione del pensiero del Ministro di grazie e giustizia, sussisteva comunque una ragione di essenziale delicatezza e di sostanziale e formale rispetto per il Parlamento, di fronte al quale erano stati presentati due disegni di legge: uno, n. 1225, dei senatori Nencioni e da altri senatori fin dal 29 maggio 1965 e l'altro, n. 1577, dei senatori Tomassini e da altri senatori fin dall'8 marzo 1966. Il primo tendeva a solennizzare il cinquantenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 e il

secondo a solennizzare la ricorrenza del ventennale della Repubblica. È naturale che questo secondo disegno di legge abbia avuto maggiore forza di attrazione politica. Tutti i giornali hanno incominciato a dibattere la questione, gli uomini politici nella loro maggioranza hanno aderito alla proposta di concessione dell'amnistia, l'opinione pubblica si è mobilitata e, tranne qualche persona degna comunque di rispetto e di considerazione ma vera e propria *turris eburnea* di dottrina astrattezza, la voce poderosa del sentimento popolare, fondata su considerazioni di opportunità sociale, non disgiunte da fondate e serie considerazioni giuridiche, è esplosa in favore dell'amnistia. E sol rimase / dispettoso e torto / solo il repubblican / Ministro accorto. Ma perchè mai?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè era la mia opinione, e rivendico il diritto — sia detto una volta per tutte, se volete potete anche mandarmi via — di esprimere le mie opinioni personali; e mi meraviglio che proprio lei, che si riempie la bocca con la libertà di espressione, mi faccia questa censura.

M O R V I D I . Onorevole Ministro, io sono perfettamente d'accordo che lei ha il diritto di esprimere la sua personale opinione, e se io non riconoscessi questo diritto mi sarei ben guardato dal criticare quello che lei ha detto. Proprio perchè critico lei vuol dire che riconosco il suo diritto di esprimersi come persona, con le sue idee personali; ma non come Ministro della giustizia, fino a che il Governo non abbia espresso il suo parere. Ed anche il Governo, prima di esprimere il suo parere, poichè vi erano di fronte al Senato due progetti di legge di iniziativa parlamentare, qui avrebbe dovuto dire la sua opinione. Mentre si è squagliato anche nelle prime due sedute dalla Commissione di giustizia.

N E N C I O N I . Ha ragione; questa era la sede opportuna. (*Replica del ministro Reale*).



M O R V I D I . Ma perchè mai, dicevo, questa avversione? Quali generali e particolari ragioni avranno animato il Ministro repubblicano nell'atteggiamento decisamente avverso al provvedimento di clemenza? Vede, onorevole Ministro, che sto discutendo le sue idee, il che significa che rispetto la sua personalità e la sua indipendenza, altrimenti non discuterei, come ho già detto prima. È stata ella forse investita da una sì spasmodica brama di giustizia da farle preferire un esame accurato e profondo di ogni individuale caso in modo che, rispettando gelosamente l'avvenuta applicazione della legge penale, sì che l'ordine giuridico si possa dire essere stato sempre e in ogni caso restaurato, si possa allo stesso tempo, mercè sua e in grazia del suo chiaro giudizio, alleviare le pene di chi fu irrevocabilmente condannato restituendolo ai patri lari, onusto di gratitudine e di affinità elettive verso colui che trasformò i propri fulminei rai in pietosi sguardi, dolci e benefici?

Dicono certe lingue, che non saprei dire se mosse dal veleno della maldicenza insulsa e qualunquistica ovvero animate da un proprio impulso di nostalgica invidia, dicono certe linguacce che moltissime e fragorose siano le grazie onde l'onorevole ministro Reale...

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia.* Ma lei deve dire la sua opinione, non deve dire « dicono le lingue »!

M O R V I D I . Permette signor Ministro? Io mi riferisco alle « lingue » perchè lei abbia finalmente modo di smentirle; fino a che lei non le smentisce, come non le ha smentite, dà tutto il diritto a me che sono libero come lei, che ho un criterio come lo ha lei, che ho il diritto di parlare come lo ha lei, di censurare quello che mi sembra lei non faccia bene.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma a nome suo, non attribuendolo agli altri! Lo dica lei, e poi avrò modo di risponderle.

M O R V I D I . Sembra a me, modestamente e remissivamente, che codesto atteggiamento austero, rigido e arcigno nei con-

fronti dell'amnistia e dell'indulto, e al contrario molle, sorridente e arrendevole nei confronti della grazia, e soprattutto delle moltissime grazie, possa nascondere, non certo volutamente ma obiettivamente, una rivalutazione del privilegio reale o regio che dir si voglia, anzi del privilegio del Potere esecutivo, di dispensar grazia come una vera e propria *indulgentia principis* di regia o reale memoria.

Onorevoli colleghi, quanto poco o nulla di democratico esista in codesta obiettiva possibilità è facile vedere. E veramente mi rincresce che codesta obiettiva possibilità, con la sua mancanza di spirito democratico, sia effetto del comportamento ministeriale dell'onorevole Reale, che se non può fregiarsi della qualifica di repubblicano storico, ma solo vantarsi repubblicano d'azione...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si vede che lei è male informato anche in questo, perchè io sono repubblicano dall'età di 17 anni!

M O R V I D I . Prendo atto e ritiro questa osservazione, affermando con lei che lei è repubblicano storico dal punto di vista obiettivo e che è tanto bravo per quanto onesto, tanto saggio per quanto modesto (questo credo che lei non me lo potrà negare, perchè non sono queste espressioni di piaggeria ma riconoscimento sincero di doti vere ed effettive); e certo l'onorevole ministro Reale può andare avanti con minore incertezza e con passo spedito e sicuro sulla via della democrazia ampia e libera, che deve in ogni momento essere rispettosa del Parlamento, senza il quale o trascurando il quale la politica del Governo diventa politica di regime, politica di oligarchia, politica antidemocratica.

Mi è dispiaciuto che per il fatto che il Ministro fosse presente in Commissione, si sia dovuto deliberare conseguentemente. Mi è dispiaciuto che in Commissione egli abbia voluto prodigarci una specie di lezioncina per farci consapevoli di quali reati sono previsti nel Codice penale con la pena massima di tre anni di reclusione, quasi a far capire che il Governo non intendeva proporre un suo disegno di legge sull'amnistia, ma che

questa comunque, secondo il Governo, avrebbe dovuto avere come limite massimo tre anni. A buon intenditor poche parole. E i buoni intenditori vi sono stati. Dei due disegni di legge precedenti, quello dell'onorevole Nencioni è stato ritirato e l'altro è rimasto; ma è stato varato un terzo disegno di legge, anzi dovremmo dire un quarto, che figura d'iniziativa parlamentare. Ormai, infatti, come togliere questa originaria caratteristica dopo le contrarie impennate del Ministro? Il suo contenuto tuttavia è rientrato alla base e vi è rientrato naturalmente con la veste del penitente affannato e affranto, con l'animo pieno di singhiozzi e di sussulti come chi è colmo di rimorsi, straziato dalle contraddizioni, come un compromesso male combinato, peggio fatto e riuscito.

Ma, dico, perchè non comprendere l'inesorabile necessità di un'amnistia piena, ampia, chiara, lineare? Anzi perchè, dopo aver saggiamente affermato la superiorità del Parlamento nei confronti della volontà del Governo, poi la maggioranza si è piegata al Governo quasi che le parti si fossero invertite? forse *Graecia capta feros romanos victores cepit*? La storia si ripete, non dirò, secondo Marx, una volta come dramma e l'altra come farsa. Non vi è qui nè dramma di Napoleone I il grande, nè farsa di Napoleone III il piccolo, vi è piuttosto da una parte il dramma sociale italiano tenuto vivo, sanguinante e spasimante da alcune leggi fondamentali — i vari codici, specialmente quello penale, e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — leggi tutte che avrebbero dovuto essere sostituite già da molti anni, e dall'altra parte la farsa degli innumerevoli progetti di riforma legislativa a ciascuno dei quali, uno dopo l'altro, ciascun Ministro ha ambito di legare il proprio nome, che ha finito con l'essere associato a un nobile tentativo decaduto, confinato nei fondi di chissà quale magazzino e forse, per salvare una qualche palla di nobiltà, di chissà quale archivio.

Ed ora a codesta farsa degli innumerevoli progetti di nuovi codici, dileguantisi come nebbia al sole ma lasciandoci però nel buio delle contraddizioni giuridico-sociali, si ag-

giunge l'eccessiva modestia di questo progetto di amnistia la cui inadeguatezza traspare evidente dalle chiare riserve dello stesso relatore, il valoroso collega Alessi, sostituito, non sappiamo perchè, ai due altrettanto valorosi precedenti relatori, onorevole Monni e onorevole Angelini. Nè si può dire o pensare che tra i due litiganti il terzo goda, sia perchè litiganti non vi sono stati, sia perchè in verità non riesco a vedere come, con tutte le sue riserve delle quali ho fatto cenno, possa dirsi che il terzo abbia goduto o goda nel fare il relatore.

È evidente l'atteggiamento del Cireneo polemico. Pare che il relatore dica: sono costretto a portare questa croce tanto pesante per la sua ossessionante limitatezza e le inconcepibili, antigiuridiche discriminazioni, avrei invece voluto recarne una leggera per la sua vastità, aperta, ariosa, veramente rigeneratrice per tutti e degna del grande ed incommensurabilmente solenne avvenimento del quale si celebra la ricorrenza del primo ventennio: la proclamazione della Repubblica. Non escludo che possano esservi (e sempre degni del massimo rispetto) gli avversari per principio alla concessione di amnistie. Ho accennato all'inizio di questo discorso all'affermazione del Barile; assai prima di lui, e certo con non minore autorità, il Beccaria e il Filangieri insorsero contro il potere di clemenza propugnandone l'abolizione, e Pietro Leopoldo di Lorena, con editto del 1785, ne seguì l'opinione. Ma per fortuna quella voce è rimasta *clamantis in deserto*. Nessuno oserà meravigliarsi perchè la forza della natura e del sentimento va al di sopra di ogni provvedimento legislativo.

Pur non essendo repubblicani storici, siamo tutti figli della storia, anche se questa non è stata sempre repubblicana come oggi è in Italia e si avvia ad essere in tutto il mondo. Fin da quando Augusto sui colli cosiddetti fatali di Roma stabilì l'Impero, riservò a se stesso il potere di clemenza che, esercitato dapprima raramente e con il concorso del Senato, come scrive il Manzini, andò poi facendosi sempre più pieno e assoluto e si esplicò anche mediante l'*abolitio generalis publica*. Dal tempo dei tempi, quindi, non vi è stata festa pubblica

di rilievo per tutta una nazione in cui non sia stata emanata amnistia. Certo, si è esagerato nella determinazione delle feste pubbliche, e l'esagerazione è derivata dall'autoritaria e imperativa volontà di re o di imperatori che anche in periodi di una certa democrazia hanno preteso imporre, come si è visto anche in Italia, di solennizzare la nascita di un figlio o di una figlia o le nozze. Stupidaggini davvero paradossali, delle quali purtroppo non tutti i popoli si sono ancora compiutamente liberati; ma stupidaggini che hanno contribuito a formare la storia delle amnistie nelle loro cause determinanti, nelle loro occasioni, nei loro significati, nella loro portata, nel sentimento della popolazione, attraverso i quali queste cose si sono verificate. L'onorevole Reale, quando si è proclamato contrario all'amnistia, mi è apparso non come un repubblicano storico, ma come un vero e proprio repubblicano antistorico.

L'occasione essenziale che ci sprona alla concessione dell'amnistia e dell'indulto è la celebrazione del ventennale della Repubblica italiana conseguente alla liberazione e a tutta la lotta contro il fascismo e il nazismo; è un debito che la Repubblica ha e vuole assolvere verso tutti i suoi cittadini, amici o avversari che siano, perchè con l'amnistia si proclama ancora una volta l'esigenza dell'unione di tutti gli italiani, si incitano tutti all'unione, al lavoro, alla collaborazione, alla pacifica convivenza, al rispetto e all'onestà. Ma l'amnistia e l'indulto non possono non trovare il loro fondamento giuridico e sociale negli stessi codici penali, e non per il fatto che essi ne prevedono l'ipotesi come causa di estinzione del reato, ma per una ragione, direi, polemica, cui ho già accennato in considerazioni di indole generale.

Mi si consenta ora su questo argomento di soffermarmi brevemente. A giustificare il provvedimento di clemenza non è soltanto l'imperfezione del codice penale in confronto alle odierne esigenze del vivere civile, certe esasperanti e sconsiderate crudeltà di pena di fronte alle quali i giudici debbono fare vere e proprie acrobazie per non applicarle, senza peraltro troppo spesso riuscirci, ma è, a mio avviso, in mo-

do preminente il sistema procedurale che ci regge tuttora, malgrado che da circa un anno l'intervento drastico della Corte costituzionale, in contrasto con la Suprema corte di cassazione, abbia un po' mitigato l'insulsa e atiumana preclusione dei diritti della difesa. Dico che il guaio peggiore, pur tenuto conto dell'onestà, della rettitudine e dell'imparzialità della grandissima maggioranza dei giudici, affermatisi in pieno con la loro libertà e la loro autonomia, risiede tuttora nel codice procedurale che consente di porre a disposizione della polizia giudiziaria le basi di ogni processo e gli elementi fondamentali e spesso — quasi sempre — irrevocabili sui quali il giudice forma il proprio cosiddetto libero convincimento. Di modo che io affermo non essere propriamente il giudice a formulare la sentenza, ma sostanzialmente gli appartenenti alla polizia giudiziaria.

Una situazione di tal genere, contro la quale non cessano di levarsi le più acerrime critiche dei cittadini competenti e onesti, non può non esigere, fino a quando non verrà decisa e portata a compimento la riforma dei codici, la concessione di larga amnistia indiscriminata, tale da sottrarre quanto più possibile al Potere esecutivo, sia pure questo impersonato ed espresso dal simpatico e onesto ministro Reale, la possibilità di integrare la deficienza dell'amnistia e dell'indulto mediante la concessione di grazie troppo generalmente discriminate e troppo per questo graziose.

Oggi pertanto l'amnistia non costituisce discredito per la serietà delle leggi penali, ma sono le leggi penali che per la loro deficienza di serietà, intesa nel senso di loro inadeguatezza alle esigenze sociali, impongono il rimedio dell'amnistia.

Il discorso però non può non ridursi e concludersi in una vera e propria censura al Potere legislativo che, pur essendosi reso conto da non pochi anni della sopra denunciata deficienza, non è ancora riuscito a sanarla. Certo, intervenendo col provvedimento di amnistia e di indulto non facciamo la cosa migliore; ma è anche certo che non facciamo la cosa peggiore nè un male. Si tratta di cosa necessaria e come tale sottrat-

ta in questo momento ad ogni valutazione di indole morale. Si tratta di ristabilire un po' d'ordine giuridico, e ciò potrà ottenersi soltanto a condizione che il provvedimento sia, come ogni legge, veramente generale e indiscriminato affinché non abbia a sua volta bisogno di successivi interventi particolari che aggraverebbero il male delle discriminazioni, contro le quali — e mi perdoni il valoroso collega onorevole Picchiotti, tanto vibrante di continuo, giovanile fervore, se mi permetto di esporre considerazioni che sono state anche sue, ma in questa esposizione mi conforta di trarre proprio ammaestramento da chi tanto ne sa più di me — contro le quali, dicevo, milita una triplice contraddizione nella quale con esse cadremo; contraddizione non peraltro rilevata nè comunque resa eliminabile dall'illustre relatore che si è limitato ad elencare i casi di esclusione dell'amnistia senza darne alcun cenno di giustificazione, mentre invece risulta chiara e decisa la sua opposizione ai casi di esclusione dell'indulto.

Ma, dico, codeste esclusioni, sia dell'amnistia che dell'indulto, su quali argomenti di indole generale, su quali motivi generali poggiano e si giustificano? Il carattere del reato? Ma questo è già stato considerato dal legislatore quando ha comminato la pena non superiore a un determinato limite. Se tuttavia noi, appunto per il carattere dei reati, vogliamo escludere questi dall'amnistia, cadiamo in questa prima insanabile contraddizione: di riconoscere cioè l'inadeguatezza della gravità dei reati suddetti quale sanzionata dal codice e tuttavia di tollerarla ancora come l'abbiamo tollerata per il passato.

Ma la seconda e forse più grave contraddizione è che, mentre si sanziona una discriminazione che oserei definire indiscriminata, se non sembrasse un bisticcio, si rifugge dal considerare la possibilità di esistenza, nella perpetrazione dei delitti esclusi, di motivi tali da giustificare ogni clemenza, motivi che è lecito supporre in reati punibili con tanta modestia di pena senza peraltro, come è naturale, pretendere di accertarli come di fatto esistenti nei singoli reati.

Infine oserei affermare un'ultima contraddizione, e cioè che le esclusioni siano viziate da vera e propria illegittimità costituzio-

nale, cui ha accennato proprio stamane l'onorevole Leone nell'articolo di fondo della « Stampa », illegittimità che, se è rimasta allo stato di dubbio per l'onorevole Leone quanto alla discriminazione dell'amnistia, è affermata come certezza quanto alla discriminazione dell'indulto.

Il giudizio che, a mio avviso, deve essere dato sul provvedimento del quale si discute è, direi, complesso: favorevole per ciò che attiene all'amnistia e all'indulto in sé e per sé e in relazione a questo particolare momento considerati; ma discordante in quelli che sono i provvedimenti, inadeguati, troppo modesti e striminziti per quel che riguarda la pena edittale dei reati che dovrebbe essere portata almeno ai 4 anni come prevedono i disegni di legge precedenti; contraddittori ed eccessivi per ciò che attiene alle esclusioni le quali dovrebbero essere tutte eliminate, di qualsiasi genere, comprese le esclusioni che riguardano i reati militari; e infine inadeguati per ciò che riguarda il termine di efficacia fissato al 31 dicembre 1965.

Nessun dubbio che, secondo l'articolo 79 della Carta costituzionale, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione; ma qual è la data di codesta proposta? La stessa relazione Alessi ci ricorda che la prima proposta, recante il n. 1178, fu del senatore Perugini che poi la ritirò; la seconda, con il n. 1225, fu quella del senatore Nencioni che dobbiamo ritenere anch'essa ritirata una volta che proprio il senatore Nencioni ha firmato quella tanto diversa dalla sua presentata il 5 maggio 1966 dai senatori Monni ed altri e recante il numero 1654. Non si concepirebbe infatti altrimenti, ai sensi del citato articolo 79 della Costituzione, il termine di efficacia fissato al 31 dicembre 1965, mentre la proposta Nencioni era del 29 maggio 1965. D'altronde, occorre essere comprensivi ed umani in simili argomenti. Immaginate voi che cosa potrebbe accadere ad essere eccessivamente pignoli? Supponete che un mese o due dopo l'entrata in vigore del provvedimento di amnistia e di indulto del quale si discute — e che ritengo sarà approvato — un parlamentare eventualmente idrofobo contro la

amnistia — scusatemi l'ipotesi e l'espressione — presentasse un disegno di legge per una nuova amnistia. Ebbene, il giorno in cui si pensasse davvero nuovamente, tra due, tre o quattro anni, quando i codici saranno purtroppo ancora quelli che sono oggi, ad una nuova amnistia, ci si accapponerebbe la pelle per le risate in quanto all'amnistia non si potrebbe dare che il termine di efficacia del luglio o dell'agosto 1966, perchè proprio di tale data sarebbe questa ipotetica proposta di amnistia.

Dico dunque che il termine di efficacia può ben essere, anzichè il 31 dicembre 1965, l'8 marzo 1966, data nella quale fu presentata la proposta n. 1577 dei senatori Tomassini ed altri. Quale difficoltà politica vi sarebbe ad accettare codesta data, visto e considerato che difficoltà giuridiche e costituzionali non esistono? Penso che politicamente tutto concorra a far accettare la data dell'8 marzo 1966, e non solo perchè, forse per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, alla data faditica e solenne della ventennale ricorrenza della sua proclamazione sarebbe associata la data della Festa della donna, festa degna di essere solennemente ricordata in simile evento non fosse altro che per l'apporto eroico prodigato dalle nostre donne all'epoca della Resistenza e della guerra di liberazione da cui è sorta la nostra Repubblica, non soltanto per questo, dicevo — e sarebbe già molto, moltissimo, vorrei dire tutto —, ma anche perchè non si ripeta il volgare ma pur sempre efficace modo di dire che il cuculo pretende di fare le uova nel nido altrui scacciandone poi i naturali e originari costruttori titolari ed abitanti. A buon intenditor poche parole! Ed altre non ne appulcro, salvo naturalmente l'esame dei singoli articoli e dei loro emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

SALARI. Onorevole Presidente, chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di parlare.

SALARI. Mi è stato riferito che l'onorevole Morvidi, nell'esordio del suo discorso,

appena sono sceso da questi scanni e mentre ero uscito, ha dichiarato di sostenere questo provvedimento convinto che i tagli d'asino non salgono al cielo. Io ho una grande ammirazione per questo nobile quadrupede e posso assicurare l'onorevole Morvidi che non mi offenderei e che non faccio una questione di concorrenza se asino ero io da considerare o un altro. Comunque, per la lealtà dei rapporti e per il rispetto di questa Assemblea, gradirei sapere a chi quelle parole erano riferite.

BERMANI. Lo stesso senatore Morvidi ha affermato di aver detto questa frase genericamente.

MORVIDI. Era una frase detta in risposta ad una osservazione un pochino troppo grave che è stata fatta non so da chi nei nostri confronti, chiamandoci protettori di delinquenti. Io allora ho risposto in quel modo e quindi lei, senatore Salari, non c'entra proprio per niente.

SALARI. Prendo atto, senatore Morvidi.

PRESIDENTE. L'incidente è chiuso. È iscritto a parlare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

NICOLETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come è stato poc'anzi ricordato dal senatore Salari nel suo lucido, chiaro ed efficace intervento sono decorsi appena tre anni dall'ultimo provvedimento di amnistia e di indulto (che fu emesso, come è noto, nel 1963) e già ne stiamo esaminando un altro. In sede di Commissione, discutendosi i disegni di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri colleghi, e d'iniziativa del senatore Tomasini e di altri colleghi, ebbi ad esprimere il parere sfavorevole del mio Gruppo. Tale giudizio negativo non è certo mutato per il fatto che sia stato presentato ad iniziativa di altri senatori componenti la Commissione giustizia altro disegno di legge di delegazione più ristretto e limitato quanto ai

reati per i quali si propone l'amnistia e quanto alle esclusioni soggettive e oggettive nei confronti sia di tale beneficio sia dell'indulto.

Il nostro convinto e risoluto dissenso nasce innanzitutto dalla visione che abbiamo di uno Stato ben ordinato ed efficiente e dalla nozione dello Stato di diritto, il quale postula l'esigenza inderogabile dell'applicazione della sanzione prevista dalla legge per chiunque la violi e il rispetto costante del principio fondamentale di giustizia, della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge medesima. Ora, non sembra potersi disconoscere che l'amnistia contrasti siffatta esigenza e ferisca il suddetto principio. Essa infatti contraddice alla legge, sia pure per un tempo limitato e per determinate categorie di reati, come è sancito nel provvedimento che le concede: anzi, nei limiti predetti essa praticamente la paralizza, la annulla, poichè certi fatti, che erano al tempo in cui furono commessi e sono ancora considerati reati, sostanzialmente non lo sono per tutto il tempo stabilito nel suddetto provvedimento. È per tale singolare effetto di annullamento, sia pure temporaneo, della legge che l'amnistia ha una rilevanza grandissima nell'ordine giuridico-penale ed indubbiamente anche in quello politico e morale.

Non vi ha dubbio del pari che, in conseguenza dell'amnistia, vengono a realizzarsi in concreto disparità di trattamento per casi uguali. Non intendo soltanto riferirmi alla situazione di coloro che usufruiscono della amnistia in rapporto alla situazione di coloro che, pur avendo commesso lo stesso reato, per il fatto di averlo posto in essere fuori dell'epoca considerata dal provvedimento di concessione, non ne possono usufruire (si pensi in proposito alla diversità della sorte — ove il disegno di legge di cui stiamo occupandoci venga approvato — di chi, ad esempio, abbia commesso un furto semplice il 31 dicembre 1965 e di chi abbia commesso lo stesso reato il giorno dopo e cioè il 1° gennaio 1966).

Mi riferisco anche al caso di varie persone che abbiano commesso lo stesso reato amnistiabile in luoghi diversi nel periodo di tempo compreso nell'amnistia, ma siano

sottoposte al giudizio di giudici diversi a cagione della competenza territoriale. In casi siffatti ed analoghi può accadere, e nella realtà accade, che per la diversa importanza degli uffici giudiziari o per la diversa consistenza dell'arretrato o per altre ragioni, alcune di tali persone siano giudicate con sollecitudine e, non avendo proposto, talvolta per mancanza di mezzi, gravame, abbiano già espiato la pena allorchè interviene l'amnistia ed altre invece, più fortunate, non siano state ancora giudicate, o se giudicate, essendo più furbe o in possesso di maggiori mezzi, abbiano proposto gravame; sicchè si trovano in condizione di godere del beneficio. È di tutta evidenza che in tal caso l'amnistia si risolve in un privilegio, in un premio per i fortunati e per i furbi. Essa inoltre è anche causa concorrente della formazione dell'arretrato. La frequenza, infatti, degli atti di clemenza crea la fondata speranza che successivamente ne vengano emanati altri e quindi induce a proporre gravami infondati in attesa della sospirata amnistia o dell'indulto ed a servirsi di tutti i mezzi per rinviare il più a lungo possibile la trattazione dei processi.

Si può essere certi che gran parte della pendenza in materia penale in grado di appello e in Cassazione è costituita proprio da appelli e da ricorsi, privi di reale consistenza e fondamento, proposti unicamente per lucrare l'amnistia o il condono. Conseguenza che la eliminazione dell'arretrato — risultato che induce molti ad essere favorevoli agli atti di clemenza — sarà un fenomeno del tutto temporaneo poichè l'arretrato si riformerà rapidamente ed in misura ancora più cospicua, in quanto ben pochi condannati si rassegneranno alla condanna rinunciando al tentativo di ottenere il beneficio. Non si può escludere poi che la frequenza e la periodicità della concessione dell'amnistia e dell'indulto in dipendenza non di eventi eccezionali e straordinari, non certo prevedibili, ma di ricorrenze storiche, di cui tutti conoscono le scadenze, possa indurre qualcuno a programmare (siamo in tempi di programmazione e la tentazione è troppo forte) l'epoca della consumazione di qualche reato ai fini di assicurarsi la impunità.

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue N I C O L E T T I). Non si dica che ho formulato una ipotesi al di fuori della realtà poichè è agevole rispondere che la norma dettata nel capoverso dell'articolo 79 della Costituzione, secondo cui l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, trova la sua ragion d'essere ed il suo fondamento proprio nella suddetta ipotesi. Di altri notevoli inconvenienti e danni che l'amnistia cagiona non è il caso di parlare per evitare che il discorso diventi troppo lungo. Mi basterà soltanto accennare allo strano fenomeno, che ormai accade così di frequente, che, mentre si ha la massima comprensione, a volte, diciamolo sinceramente, anche eccessiva, come accade per l'uso smodato degli atti di clemenza, per coloro che hanno violato la legge, nessuna considerazione viene rivolta ai cittadini che hanno subito danni morali e materiali in conseguenza proprio della consumazione di detti reati.

Cosa diremo a coloro che sono stati offesi, percossi, feriti, minacciati, derubati e che attendono la riparazione morale e materiale dei torti ricevuti, attraverso la sanzione penale?

Diremo forse, onorevoli colleghi, che per celebrare la data storica del Ventennale della Repubblica e per esultare insieme, abbiamo deciso di concedere il perdono a coloro che li hanno offesi?

Sarà un discorso giusto questo e moralmente valido? Si uniranno essi all'esultanza generale o non penseranno invece che al danno loro cagionato si è aggiunta anche la beffa e non perderanno la fiducia nella legge, nella giustizia e nelle stesse istituzioni democratiche?

Non accadrà che qualcuno, non avendo più il presidio e la tutela della legge, in cui aveva creduto, sarà tentato di farsi giustizia con le proprie mani?

Tutto ciò evidentemente conduce non già alla pacificazione nazionale, che peraltro non è in causa, nè a cementare la coscienza popolare alle patrie istituzioni, come dice nella sua pregevole relazione l'illustre senatore Alessi.

Si dirà che noi abbiamo criticato l'istituto dell'amnistia e che tale critica è fuor di luogo in questa sede, dal momento che l'amnistia e l'indulto sono previsti sia dal codice penale che dalla Costituzione. Ma è agevole rispondere che — a parte il fatto che tali istituti non furono recepiti nella Carta costituzionale senza grandi e profondi contrasti — la esistenza di molteplici e gravi riserve contro tali istituti non può non indurre il legislatore saggio a farvi ricorso con grande prudenza e parsimonia. Trattasi invero di strumenti eccezionali da usare in presenza di circostanze straordinarie ed eccezionali come, ad esempio, sconvolgimenti politici, sociali, eccetera, per sanare le lacerazioni cagionate dalle divisioni e dalle lotte di parte, per un obiettivo di pacificazione tra cittadini e di restaurazione della concordia nazionale.

L'insigne relatore onorevole Alessi, d'altronde, non sembra di diverso avviso se, dopo di aver dato atto che in molti autorevoli ambienti si sono manifestate da tempo legittime apprensioni per gli istituti dell'amnistia e del condono e che in dottrina è diffuso un'apprezzamento negativo su tali istituti per gli effetti menomanti, sia pure limitatamente nel tempo, dell'efficacia sanzionatoria dei precetti penali, riguardo all'amnistia, e della efficacia repressiva delle sentenze, riguardo all'indulto, afferma la opportunità che il ricorso agli strumenti dell'amnistia e dell'indulto sia piuttosto prudente, eccezionale e solidamente fondato sui motivi giuridici e politici che ne legittimano la istituzione, perchè essi riescano provvidi e non finiscano, invece, con lo svingorire la forza delle leggi e dei giudicati.

L'onorevole Alessi, se non ho mal interpretato il suo pensiero, ritiene in conclusione che per le celebrazioni delle ricorrenze storiche non ci si debba servire dell'amnistia, che ha altro fondamento giuridico, politico e morale, ma soltanto dello strumento dell'indulto che meglio risponde, come egli dice, « al comune voto e cioè il lenimento delle pene inflitte ai condannati ».

Non occorre aggiungere poi che il provvedimento, di cui si discute, appare manifestamente inopportuno anche perchè, come affermavo all'inizio di questo mio breve intervento, sono decorsi appena tre anni dalla concessione dell'ultimo atto di clemenza. È da rilevare anzi che in questi ultimi tempi si è proceduto con moto accelerato, con ritmo incalzante. Dal 1953 si sono avuto ben tre provvedimenti di amnistia ed indulto (quello attuale sarebbe il quarto della serie) e precisamente negli anni 1953, 1959, 1963 e quindi 1966. Gli intervalli di tempo vanno, come si vede, sempre più accorciandosi: sei anni, quattro anni, tre anni.

Riteniamo veramente che sia necessario ed urgente, onorevoli colleghi, porre un arresto netto e deciso a questo susseguirsi di atti di clemenza, che, mentre non trovano giustificazione obiettiva per le ragioni già esposte, svislano la funzione della giustizia, discreditano lo Stato, fanno venir meno la fiducia dei cittadini nelle leggi e nelle istituzioni democratiche, con la conseguenza inevitabile di allontanare sempre più nel tempo la costruzione di quello Stato democratico libero e giusto che è nei voti dei migliori italiani. *(Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo assistito questa sera ad interventi, sul disegno di legge delega in esame, veramente inconsueti. Non era mai avvenuto a mio ricordo che, discutendosi un disegno di legge per la concessione di un provvedimento di clemenza, ci fossero tanti pareri discordi e soprattutto non era mai avvenuto che si discutesse sul provvedimento

con tanto calore fino a rasentare la rissa in Aula.

Molto probabilmente nella maggioranza vi è il senso della colpa. Contribuisce poi probabilmente l'atteggiamento del Governo e in particolare l'atteggiamento del Ministro. Infine si nota una specie di diffuso conformismo che scredita il Parlamento. Ha scritto un nostro avversario politico, che è stato un grande avvocato, un sommo giurista, il Calamandrei, in un volume ormai esaurito da tempo « L'elogio del giudice scritto da un avvocato », che il conformismo è una grande iattura. Un avvocato alle sue prime armi lamentava che il giudice di sinistra fosse sordo ed opponeva di non potere in tali condizioni discutere una causa. Ma il padre, che aveva maggiore esperienza, lo confortò: « Stai tranquillo perchè anche il giudice sordo non è estraneo ed assente, ride se ride il presidente, sta serio se il presidente sta serio, perchè ne segue, con la coda degli occhi, gli atteggiamenti e le reazioni ».

La potenza del conformismo! L'intervento del senatore Salari è stato duro, polemico, vigoroso, si sono levati schiamazzi inconsueti da parte dei democristiani.

**PIGNATELLI.** Perchè chiama schiamazzo la mia interruzione? Lei che è pisano dovrebbe saper bene adoperare le parole.

**NENCIONI.** Se mi vuol suggerire un termine ancora più dolce, più morbido, sarò felicissimo di sostituire la parola.

Comunque cerchiamo di esaminare le cose con una certa calma, con una certa riflessione, cercando di riportare la discussione nei suoi termini tecnici e nei suoi termini politici.

Si è detto da parte dell'onorevole Ministro che per questi provvedimenti di clemenza vi è una cadenza che si accelera: come il moto, *velocior in fine*. Uno ogni quattro anni, poi uno ogni tre. Vi è tendenza a moltiplicarli.

Questo fatto, onorevole Ministro, non è vero storicamente, perchè basta richiamarsi alla storia di tutti i provvedimenti di clemenza per constatare che la Repubblica è stata molto più severa di quanto non lo sia stato il Regno.



**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*.  
Perchè non faceva figli!

**N E N C I O N I**. Pertanto, onorevole Ministro, figli o figliastri, storicamente l'assunto non è vero. Nel periodo in cui viviamo i provvedimenti di clemenza non si susseguono con moto più veloce.

In secondo luogo, i provvedimenti di clemenza, che hanno seguito il codice del 1930 e ne hanno seguito i criteri generali informativi, hanno di norma mantenuto il carattere della generalità. La discriminazione, quella parola che a lei tanto piace, onorevole Ministro, la lasciavano al legislatore codificante perchè questi, articolando le ipotesi criminose secondo una meditata superiore dosimetria penale, aveva già classificato ipotesi di fatto in categorie di reati. Aveva graduato così la pericolosità penale delle singole ipotesi graduando la pena. La discriminazione nella discriminazione è, a nostro modesto avviso, un errore, perchè la discriminazione fatta dal codice (legge complessa e meditata) è di carattere generale e obbedisce a criteri di politica criminale, mentre la discriminazione episodica fatta attraverso un disegno di legge d'iniziativa parlamentare o un affrettato disegno di legge d'iniziativa ministeriale manca di una visione di carattere generale.

Altra considerazione che io vorrei fare è questa: l'onorevole Ministro, contrario ai provvedimenti di clemenza, in particolare contrario ad una amnistia, è invece fortemente favorevole ad usare del potere di grazia. Probabilmente, onorevole Ministro, ella, chiamandosi Reale, pretende di attribuirsi il potere sovrano di concedere grazie, che la tradizione e lo Statuto albertino riservavano al re.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. Non sono il Presidente della Repubblica. Se mi paragona ai Ministri, può fare il paragone. Ma al tempo del re era questi a concedere la grazia su proposta del Ministro. Adesso è il Presidente della Repubblica, e quindi il paragone deve farlo in altro modo.

**N E N C I O N I**. Vede, onorevole Ministro, questo non lo può raccontare a dei giuristi, lo può dire discorsivamente, e noi accettiamo questa sua battuta. Ma io affermo la estraneità del Presidente della Repubblica: non la estraneità come attribuzione di competenza, ma quella sostanziale e funzionale, perchè certamente il Presidente della Repubblica non si fa parte diligente nel concedere grazie, bensì le grazie sono strumento manovrato esclusivamente dal Potere esecutivo; e anche dal punto di vista teorico, se ella qualche volta si diletta di leggere dei trattati, vedrà che il potere di grazia è uno strumento del Potere esecutivo in modo specifico. Pertanto ella, onorevole Ministro, disdegna il provvedimento di carattere generale, lei ama molto il provvedimento altamente discriminatorio, il potere di grazia che secondo la Costituzione di questa Repubblica è un potere da usarsi in via di eccezione, mentre la norma consiste nel potere di concedere amnistia e indulto attraverso il procedimento legislativo di delega al Capo dello Stato per il provvedimento presidenziale.

Concludendo: si è nella eccezione quando si parla di grazia; si è nella norma quando si parla di amnistia e di indulto.

Ora, onorevole Ministro, io vorrei farle un altro appunto per quanto concerne la discriminazione che si fa tra i sistemi diretti a concedere clemenza (la grazia, l'amnistia e l'indulto). Ci risulta, secondo alcune notizie riportate recentemente anche sulla stampa e non smentite, che, in una legislatura, si arriva a 7 mila grazie. Ora, se con il sistema che si è instaurato in una legislatura si arriva a 7 mila grazie, ciò significa che si toglie al Parlamento, al Potere legislativo una potestà scaturente dalla Costituzione della Repubblica, e che il Potere esecutivo si appropria indebitamente (senza amnistia) di questa potestà e la eroga attraverso il potere di concedere la grazia. Se è vero che in una legislatura si arriva a concedere 7 mila grazie, è facile dimostrare, senatore Salari, che praticamente si svuota il Parlamento di quello che è un suo diritto, una sua prerogativa.

**S A L A R I**. Siamo già svuotati!

N E N C I O N I . L'avete svuotato voi il Parlamento, non noi, e continuate a svuotarlo.

C E N I N I . Voi l'avete accoppato!

F R A N Z A . Che cosa dice?

N E N C I O N I . Non si capisce quello che dice perchè non lo sa neanche lui; e se lui non sa, è evidente che non possiamo capirlo noi.

Il sistema che avete instaurato, onorevole Ministro, contrasta con i principi sui quali si regge la Costituzione della Repubblica, svuota l'istituto parlamentare e dà all'Esecutivo dei poteri che non gli sono propri, con ciò provocando quella che i costituzionalisti chiamano frattura della Costituzione. Con questa attività del Ministero, che fa la faccia feroce all'amnistia ma sorride alla grazia, siamo di fronte a un caso di frattura del sistema, di frattura della Costituzione.

Fatta questa premessa, veniamo brevemente al disegno di legge in esame. Com'è nato questo disegno di legge che porta anche, ahimè, la nostra firma?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non eravate mica obbligati! La Repubblica ancora non riesce ad obbligare i senatori a firmare...

N E N C I O N I . Però ci arriverà.

L A T A N Z A . È sulla strada.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non mi pare.

N E N C I O N I . Questo disegno di legge è nato in modo non ortodosso. Or è un anno noi presentammo un disegno di legge che, secondo il nostro Regolamento, secondo il preciso dovere dell'Esecutivo, il quale deve dare il suo illuminato parere, e secondo la norma contenuta nell'articolo 79 della Costituzione, si doveva o approvare o rigettare. Infatti dalla presentazione di un disegno di legge ordinario non scaturiscono riflessi

costituzionali, mentre dalla presentazione di un disegno di legge-delega per la concessione di amnistia o di indulto scaturiscono riflessi costituzionali, che sono disciplinati dall'articolo 79. Ogni disegno di legge presentato deve essere esaminato secondo la procedura regolamentare che ha anch'essa riflessi costituzionali, ma in modo particolare questo vale per i disegni di legge di amnistia e di indulto proprio per quella situazione che creano di data di sbarramento dell'applicazione del provvedimento che non è ancora in condizioni di far scaturire gli effetti per cui è stato presentato.

In modo particolare il disegno di legge che fu presentato dal nostro Gruppo rimase negli archivi della Commissione e, malgrado le sollecitazioni e malgrado i riflessi costituzionali, non venne esaminato. Si arrivò così alla presentazione del disegno di legge Tomassini e ad una corale richiesta di clemenza in occasione del ventennale della costituzione della Repubblica.

Il senatore Salari ha detto che, data la diversa motivazione dei vari disegni di legge, data la ricorrenza nel nostro Paese di scadenze gaudiose, dolorose o storiche e data l'inflazione di tali scadenze, si può trovare ogni giorno occasione per la presentazione di un provvedimento di clemenza. Tutto ciò è dimostrato anche dalla diversità delle motivazioni. E tale diversità dimostra la carenza di addentellato di carattere storico o sentimentale.

Senatore Salari, io capisco che, date le condizioni in cui si trova oggi la Repubblica, la celebrazione del ventennale della sua costituzione non è una data gaudiosa, ed infatti noi non l'avevamo scelta proprio per un certo pudore che abbiamo di queste cose.

G I A N Q U I N T O . Sappiamo bene che è una ricorrenza che non vi piace.

N E N C I O N I . È soltanto una constatazione obiettiva. Non avevamo scelto questa motivazione per la presentazione del nostro disegno di legge perchè, a nostro avviso, non si trattava di una ricorrenza gaudiosa a causa del fallimento clamoroso dell'Italia repubblicana! Non della Repubblica, perchè

noi ci siamo pronunciati per la Repubblica, il nostro schieramento è repubblicano, onde ogni illazione in merito al nostro patrimonio ideologico per quanto concerne le istituzioni non ha fondamento.

Questo ventennale, ripeto, non è una ricorrenza gaudiosa, è la ricorrenza di un completo fallimento perchè lo Stato si sta scolando, si sta sfilacciando, e non vi è istituzione, dalle più alte alle più basse e periferiche, che non risenta di questo stato di cose.

Io capisco che l'onorevole Salari non abbia sentito l'afflato ideale che poteva scaturire da questa ricorrenza gaudiosa che gaudiosa non può essere per il risultato che questa Repubblica ha dato per quanto concerne la società umana, le istituzioni, gli ordinamenti che sono tutti in disfacimento, tanto che oggi non è il Parlamento che controlla la spesa pubblica e gli ordinamenti...

A L E S S I , *relatore*. Insomma sarebbe un'amnistia funeraria.

N E N C I O N I . Stavo dicendo che non è il Parlamento che controlla lo Stato, ma è la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma che, attraverso clamorosi processi, controlla gli ordinamenti e le persone agli ordinamenti preposte. Io capisco, senatore Salari, ella ha perfettamente ragione.

S A L A R I . Non mi attribuisca pensieri e valutazioni che non sono miei.

C A P O N I . Ma male che vada è meglio che con il fascismo!

N E N C I O N I . Io capisco che si vogliano creare sempre dei fantasmi per combatterli facilmente.

C A P O N I . L'abbiamo vissuto, non sono fantasmi!

N E N C I O N I . Io capisco che a 22 anni di distanza ella vuole continuare a creare dei fantasmi per combatterli facilmente, come capisco che per dialettica si possano tenere certi atteggiamenti, anche perchè tali

atteggiamenti sono in armonia con lo schieramento al quale ella appartiene. Ma, parlando seriamente, con serietà di intenti, non si può che riconoscere che la situazione è quella che ho indicato. In quanto all'opposizione sistematica, senatore Salari, vorrei dire fideistica, all'amnistia come tale (e qui ricordo le sue parole: « Quale società noi consegneremo... »), vorrei sapere quale società avete avuto in consegna e quale società consegnate oggi. Questo sarebbe il ragionamento da fare.

S A L A R I . Certo, con un'amnistia ogni due anni ho bene il diritto di chiederlo.

N E N C I O N I . Ho preso un impegno di brevità e non vorrei superarlo, ma vorrei ricordare al senatore Salari che il Governo ha presentato, con carattere d'urgenza, un disegno di legge il 14 dicembre 1962. Non si tratta di venti o di trent'anni fa, poichè dal dicembre 1962 sono passati poco più di tre anni. Ora, il Governo nella relazione al disegno di legge che è scaturito nel provvedimento di amnistia del 1963 faceva un inno allo strumento dell'amnistia. Il Governo si diffondeva in esaltazione: « le ragioni storiche, politiche poste a base delle proposte parlamentari, un altro grande straordinario avvenimento di alto valore spirituale svoltosi a Roma con vasta risonanza nella popolazione italiana, eccetera ». Sono quattro pagine di giustificazioni del provvedimento di clemenza. Ora, senatore Salari, se tre anni fa il Governo (non si parla di iniziativa parlamentare) nella sua relazione, e quindi in un atto formale, teneva un atteggiamento di incensamento nei confronti dell'istituto della amnistia, ricorrendo a quelli che sono i canoni storici, giuridici, scientifici, tradizionali dell'istituto, a distanza di tre anni che cosa è successo di diverso per vedere uno schieramento contrario o per gridare quasi in rissa che si proteggono i delinquenti o altre espressioni di questo genere? Che cosa è successo? Quale avvenimento ha potuto mutare la valutazione storica, la valutazione scientifica, la valutazione ideologica di un istituto? Vi è stato forse qualche avvenimento che ha sovvertito le basi sulle quali si poggia la no-

stra società? La ragione c'è e gliela dirò io. Da parte di qualche schieramento che forma il composito mosaico governativo, si è cominciato ad assaporare qualche cosa che è molto più agevole, comoda e, con un eufemismo al quale non sono abituato, vorrei dire confortevole. Si cancella l'amnistia con tutto quello che abbiamo letto nel disegno di legge del 14 dicembre 1962, n. 2367... (*Vivaci e ripetute interruzioni del senatore Ferretti rivolto verso il ministro Reale*).

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è il rancore perchè è stato concesso il condono ai partigiani.

**F E R R E T T I**. Non creda di poter tenere nascosta la realtà delle cose!

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. Le grazie sono state...

**F E R R E T T I**. Migliaia; è stato stampato e non smentito.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Ferretti, lasci continuare il suo collega. Non si può interrompere così.

**N E N C I O N I**. Ripeto, si è assaporato qualcosa che era molto più confortevole. Il potere di amnistia era un potere che si esercitava attraverso il procedimento legislativo; il potere di grazia no, si esercita dietro una impenetrabile cortina, si esercita nel segreto. L'Esecutivo lo esercita senza controllo del Parlamento, e mai fino adesso un Ministro è venuto in Aula, al Senato o alla Camera, a dire il numero, benchè sia stato richiesto da questo banco e proprio da me, delle grazie che sono state concesse. Non è stato ancora comunicato il numero delle grazie ed i beneficiari di esse.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. Le facciamo l'elenco...

**N E N C I O N I**. Onorevole Ministro, che me lo dica adesso dopo che gliel'ho richiesto in questa forma lo posso capire, ma le grazie concesse non sono state mai comu-

nicate al Parlamento. Vede, senatore Salari, non voglio farle nessuna colpa, per carità, ma mi stavo rileggendo...

**S A L A R I**. La prego di non ricostruire la mia volontà così falsamente come lei sta facendo, perchè tutto quello che lei dice non è che un ricamare sulle nuvole...

**N E N C I O N I**. Sia prudente, mi lasci ricamare...

**S A L A R I**. La mia motivazione contraria all'amnistia è stata chiara e non ha bisogno di interpretazioni.

**N E N C I O N I**. Non insista, senatore Salari, io non ho ricamato sulle nuvole, ma certo lei ricama sulla terra ed è cosa più concreta. Dicevo, sia prudente: lei, relatore sul disegno di legge n. 531 (a meno che non ci sia un altro Salari che non conosco), finiva con un inno all'amnistia: « Non mi lusingo di essere riuscito a sintetizzare in questa relazione improvvisata per la tirannia del tempo la sostanza delle profonde e spesso vivaci argomentazioni di tutti i componenti la Commissione compreso il senatore De Nicola. Dobbiamo dare il dono della libertà a coloro che ne sono privi per restituire pace serena a coloro che vivono sotto l'incubo di procedimenti penali, ritenuto di non dover lasciare nell'ombra del dubbio e dell'incertezza fondamentali principi di natura costituzionale ».

**S A L A R I**. Legga tutta la mia relazione. La mia relazione era fondata sul presupposto...

**N E N C I O N I**. Mi lasci parlare; poi lei magari riprenderà la parola per fatto personale.

**S A L A R I**. Io parlavo di reati politici. Legga il resto.

**N E N C I O N I**. Non discuto; ci sono reati politici in questo stesso disegno di legge. (*Interruzione del senatore Salari. Richiami del Presidente*). Ho voluto dare la

dimostrazione della inconsistenza logica, storica, giuridica e morale di un atteggiamento, perchè quando si ha il coraggio di sostenere una tesi bisogna guardarsi dietro le spalle e bisogna viaggiare su una strada di coerenza assoluta sui principi. Senatore Salari, se ella avesse sempre tenuto questo atteggiamento avrei potuto combattere dal punto di vista ideologico e giuridico questo atteggiamento, ma questa rivolta non ideale della tredicesima ora mi lascia veramente perplesso...

P A C E . E sconcertato.

N E N C I O N I ... veramente sconcertato perchè, ripeto, non vi è nessun avvenimento che abbia potuto mutare il dovere obiettivo di valutazione dei fatti, degli avvenimenti, degli istituti e degli strumenti che la Costituzione esprime.

Onorevoli senatori, era doveroso da parte mia ristabilire, secondo me, questo equilibrio, anche per ricollegarmi a una visione che noi abbiamo dell'istituto. Ho detto poc'anzi che non condividevo l'atteggiamento del Ministro quando parlava insistendo sulla necessità di discriminazione: provvedimento discriminato. Il provvedimento di amnistia non dovrebbe essere discriminato, dovrebbe contenere il più possibile i caratteri della astrattezza e della generalità. Quando si pone la discriminazione per il reperimento della area di applicazione del provvedimento vi sono tre sistemi: pena edittale, raggruppamento di ipotesi criminose o contravvenzionali, indicazione di singole ipotesi secondo il *nomen iuris*.

Li ho riferiti in questa gradazione perchè dal punto di vista giuridico e dal punto di vista etico il primo metodo — primo anche dal punto di vista morale — è dato dalla determinazione della pena. Pertanto, noi non ci opponiamo, onorevole Ministro, alla discriminazione secondo il *nomen iuris* contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, cioè che l'amnistia non si applica per i reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 447, 515, 516, 528, 530 e — è stato aggiunto dopo — 640 del codice penale.

Non ci opponiamo nè abbiamo presentato emendamenti soppressivi di questo comma. Ci limitiamo soltanto ad esprimere la nostra avversione alla discriminazione nella discriminazione fatta dal legislatore; e abbiamo presentato un emendamento perchè venga cancellato da questa discriminazione secondo il *nomen iuris* l'articolo 640 del codice penale. Questo non perchè noi vogliamo, onorevole Ministro, sostenere le ragioni della frode in confronto con altre ipotesi, ma per una ragione di equilibrio. Perchè noi riteniamo, e può darsi che siamo in errore, ma riteniamo perchè lo abbiamo imparato sui banchi della scuola, che come entità di dolo il furto indica una pericolosità sociale molto più marcata.

Ora, in un provvedimento che come discriminazione pone l'entità della pena edittale non è possibile comprendere il furto, sia pure il furto semplice, ed escludere la truffa; non è possibile perchè ritengo, secondo le tradizionali concezioni e secondo anche la giurisprudenza ormai macerata su questo argomento, che se si comprende il furto e si comprende anche il furto aggravato, come dimostrerò tra breve, si deve comprendere anche la truffa che è il classico reato di competenza delle Preture più sperdute; e non è la frode sottospecie di altra ipotesi, è veramente la piccola cosa che qualche volta denota una capacità a delinquere, qualche volta denota anche un certo atteggiamento, una certa facilità di rapporti, una certa mancanza di potere critico, ma non denota come il furto, onorevole Ministro, quella carica di criminalità che implica la sottrazione della cosa.

Ora, onorevoli colleghi, avrete fatto attenzione che, sempre sulla via della discriminazione — non vorrei abusare del vostro tempo e già ne ho abusato — si è compreso il delitto di furto di piante nei boschi se con il concorso dell'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4 del codice penale, e mi immagino che questa norma è stata così concepita unicamente per una certa pigrizia mentale perchè si è ripetuta tale e quale dal precedente provvedimento, senza considerare che non è corretto includere il furto aggravato...

A L E S S I , *relatore*. Anche pluriaggravato.

N E N C I O N I . Secondo la giurisprudenza, onorevole Ministro, che lei potrà conoscere nel massimario che certamente esiste al suo Ministero, questo è furto pluriaggravato, e basta che abbia l'attenuante di cui alla norma contenuta nell'articolo 62, n. 4, per essere compreso nel provvedimento di clemenza. Ora, come si spiega che voi comprendete, discriminate...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Noi non comprendiamo e non discriminiamo nulla: lei sta parlando di un disegno di legge che non è d'iniziativa governativa.

N E N C I O N I . Lei non è stato molto attento: io ho detto che è stata presa questa norma dal precedente provvedimento il quale a sua volta proveniva da un disegno di legge governativo che faceva questa discriminazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Lei sta facendo un dialogo con me su imperfezioni di un disegno di legge che porta la sua firma. Non sono l'interlocutore adatto.

N E N C I O N I . Il Parlamento è quello che è, il dialogo del Parlamento è col Governo! Con chi debbo instaurare il dialogo? Col relatore?

A L E S S I , *relatore*. Io sono della sua stessa convinzione.

N E N C I O N I . È evidente che questo disegno di legge, di cui all'inizio ho descritto l'iter, è frutto di un compromesso ed io oggi, come il senatore Alessi che è firmatario e che pure ha espresso nella sua relazione le sue riserve, esprimo le mie riserve su alcune norme contro le quali ho combattuto, ma invano perchè ho trovato gli aderenti alla velina governativa, onorevole ministro Reale...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Lei si ricorda i tempi delle veline, ma oggi non ci sono più.

N E N C I O N I . La velina governativa non la neghi perchè altrimenti mi farebbe dire qualcosa poco simpatica.

Noi membri del Comitato ristretto, di cui facevo parte umilmente sostituendo per poche ore l'amico senatore Pace, abbiamo avuto la velina governativa.

F R A N Z A . Adesso c'è la velina della televisione.

N E N C I O N I . Forse sarà molto più efficace. Comunque, la velina governativa ci raggiunse mentre noi compilavamo, secondo le nostre modeste cognizioni, uno schema di provvedimento.

A L E S S I , *relatore*. È una scusante prevista dal codice. Però ci siamo tutti liberamente riservati di fare emendamenti.

N E N C I O N I . Certo, è per questo che stiamo discutendo. Ora mi pare che l'argomento meriterebbe una lunga discussione che io ometto, perchè discuterò di questo quando discuteremo i singoli articoli. Volevo solo accennare che questa discriminazione è veramente abnorme: cioè si include un furto pluriaggravato e discriminato, limitato alle piante e che non riguarda altri prodotti del suolo, mentre si esclude la piccola truffa, che è croce e delizia delle Preture suburbane. Ecco perchè noi abbiamo presentato un emendamento... (*Interruzione del senatore Salari*).

Senatore Salari, vuole che cerchi nella sua relazione altri elementi contrari ai suoi atteggiamenti di oggi?

Dicevo che abbiamo presentato un emendamento perchè venisse compresa, quanto meno in via subordinata, la truffa quando ci sia la diminuzione prevista dall'articolo 62 del codice penale, n. 4.

Onorevoli colleghi, altro motivo di discriminazione che noi possiamo anche accettare, ma che non possiamo comprendere dal punto di vista della concezione che noi abbiamo di un provvedimento di amnistia, è quello che riguarda l'esclusione delle attenuanti, delle conseguenze di sterilizzazione di parte della pena con delle attenuanti, secondo la norma contenuta nell'articolo 69, E

giusto che vengano escluse le attenuanti previste dall'articolo 62, perchè attraverso l'applicazione di una attenuante si arriva ad una pena edittale « fino ad un terzo ». Pertanto sarebbe difficile calcolare la pena edittale quando operi l'attenuante; mentre è molto facile, dato che la pena edittale viene calcolata nella dilatazione massima, calcolarla quando vi siano le aggravanti previste dall'articolo 61. Però non possiamo dimenticare che vi sono moltissime attenuanti che hanno una previsione di una diminuzione della pena dalla metà a due terzi.

Ora, quando si parla di pena edittale, e quando si parla di escludere completamente le aggravanti, e non si tiene conto delle aggravanti, non si può non tener conto del fatto che il legislatore, in moltissimi casi, ha ridotto la pena edittale in senso assoluto e che ci troviamo di fronte a una pena edittale che potrebbe rientrare, secondo la previsione del legislatore, nel provvedimento di amnistia, ma che non vi rientra per quella generica e indiscriminata norma per cui non si tiene conto delle aggravanti.

Potrei portare mille esempi ma ve li risparmio, perchè ai tecnici è inutile che io li porti, mentre per i non tecnici anche portandoli sarebbero poco comprensibili per squisita tecnicità, appunto, dell'argomento; e anche qui mi riservo, quando si discuteranno gli articoli, di far presenti le gravi incongruenze in cui ci veniamo a trovare.

Ultimi due argomenti, ed ho finito: la esclusione, onorevole Ministro — e qui mi rivolgo a lei direttamente — dei reati di stampa, cioè, mi correggo, dei reati commessi a mezzo stampa, cioè, mi correggo ancora, di alcuni reati commessi a mezzo stampa.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*  
La non inclusione, non la esclusione...

N E N C I O N I . Accetto la correzione, onorevole Ministro: la non inclusione di alcuni reati commessi a mezzo stampa.

Onorevole Ministro, ella sa — e ne abbiamo parlato anche in altre occasioni — che alcuni reati commessi a mezzo stampa sono previsti e puniti da una legge speciale che

all'articolo 13 prevede da uno a sei anni per la diffamazione specifica (fatto determinato), cioè doppiamente aggravata. Ella sa, onorevole Ministro, che questa norma — scusate il bisticcio — è abnorme tanto che, da quando quella legge è entrata in vigore, nella sua latitudine di pena non è mai stata applicata da nessun magistrato; i magistrati si mantengono sempre al limite minimo. È una norma che non ha senso dal punto di vista della politica criminale, non ha senso dal punto di vista della comparazione con altre ipotesi, non ha senso dal punto di vista ontologico. Questo è riconosciuto nelle sentenze che si sono avute ormai a migliaia, cioè è riconosciuto in una giurisprudenza ormai quasi ventennale ed è riconosciuto dalla dottrina, da tutti gli scrittori di cose giuridiche e di cose metagiuridiche. Ella sa, onorevole Ministro, che esiste presso il Senato un disegno di legge che tende a ristabilire l'equilibrio della dosimetria penale della diffamazione aggravata a mezzo stampa secondo alcuni criteri anche comparativi con le legislazioni estere più autorevoli. Ella sa, onorevole Ministro, che la Corte costituzionale, in una famosa sentenza, stabilì, di fronte alla responsabilità obiettiva che allora si riteneva a carico del direttore, il criterio che la responsabilità si basa unicamente sul mancato controllo da parte del direttore che attraverso lo scritto incriminato si possano commettere reati. Con quella sentenza — la cui motivazione non è ortodossa perchè contiene l'espressione « è punito a titolo di colpa » che non si comprende cosa significhi — la Corte costituzionale mise in mora il Governo perchè venisse riformata (anche formalmente, diceva la sentenza) la disciplina concernente la responsabilità per i reati commessi a mezzo stampa, almeno per quanto riguarda la responsabilità del direttore. Il Governo rimediò con la modifica della norma contenuta nell'articolo 57 del codice penale e stabilì il carattere colposo della responsabilità del direttore « punito a titolo di colpa » — ripetendo con ciò quasi la dizione della sentenza della Corte costituzionale — e la diminuzione della pena edittale di un terzo. Pertanto la responsabilità a titolo di dolo si trasformò in respon-

sabilità a titolo di colpa e si diminuì la pena di un terzo.

Di fronte a questa situazione, non è stata mutata l'ingiusta norma contenuta nell'articolo 13 della legge speciale. La stampa si è lamentata continuamente, la dottrina ha posto in evidenza la situazione abnorme in cui versiamo, in Parlamento sono continuati ad affluire dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare per la modifica di tutta la disciplina contenuta nell'articolo 57 e negli articoli 3, 13 e 21 della legge sulla stampa.

Ora tutto questo, onorevole Ministro, data la particolarità del fatto, della disciplina giuridica penale, milita a fare giustizia nella giustizia allorchè un provvedimento di clemenza si manifesti, tende cioè a cancellare, ad estinguere dei reati particolari perchè — ella conoscerà anche le statistiche — vi sono i direttori dei grandi quotidiani di informazione che collezionano centinaia di procedimenti senza nessuna responsabilità personale perchè in moltissimi casi, malgrado la nuova disciplina, debbono rispondere di determinati fatti a titolo obiettivo, senza aver commesso nulla che possa considerarsi un'azione antiggiuridica e colpevole, che cioè possa rientrare nel magistero penale e punitivo.

Tutto questo è stato messo in evidenza anche in autorevoli trattati che analizzano l'azienda giornalistica, e pertanto deve imporsi alla nostra considerazione di legislatori. Comunque, giustamente il senatore Monni diceva che questa è materia che dovrà essere trattata in sede opportuna, che non possiamo trattare in questa sede data la sua vastità e la sua delicatezza. Però discutendo di un provvedimento di clemenza noi legislatori non possiamo assumerci la responsabilità, comprendendo il furto pluriaggravato nonchè dei reati politici e sindacali che comportano la pena fino a cinque anni ed anche nove anni di reclusione, di cancellare queste ipotesi che sono state pretermesse anche dal precedente provvedimento di amnistia, mentre l'ultimo provvedimento di clemenza per questo tipo di reato risale al 1959. Pertanto, senatore Salari, non sono passati soltanto uno o due anni, sono passati parecchi anni da quando, nel 1959,

un provvedimento di clemenza ha compreso — se ben ricordo alla lettera c) — alcuni reati commessi a mezzo della stampa, come la diffamazione.

Stando così le cose, se dobbiamo approvare una legge-delega che prospetti un provvedimento armonico, non possiamo non comprendere il reato previsto e punito dall'articolo 13 della legge speciale, in relazione all'articolo 57 del codice penale e agli articoli 595 e 596 del codice di procedura penale.

Però in via strettamente subordinata, onorevoli colleghi, anche se noi volessimo chiudere gli occhi di fronte alla realtà, anche se volessimo non ascoltare la voce dei più autorevoli direttori dei quotidiani di informazione, se il Parlamento volesse veramente dimenticare i canoni della dottrina più autorevole e disconoscere la letteratura sulle aziende giornalistiche, non è possibile che il Parlamento possa non comprendere quanto meno la responsabilità del direttore a titolo di colpa, cioè quella norma modificativa contenuta nell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, che venne incontro tardivamente alla messa in mora della Corte costituzionale che invitò l'Esecutivo a mettere, anche dal punto di vista formale, la disciplina su un piano di armonia; cioè: salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, fuori dei casi di concorso per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice direttore responsabile previsti dall'articolo 57 del codice penale. Almeno questo: di fronte ad un provvedimento che prevede con privilegio i reati sindacali e politici, che prevede con privilegio il furto pluriaggravato, discriminandolo dalle altre ipotesi, si preveda questa ipotesi meramente colposa soggetta ad una disciplina che da tutta la letteratura giuridica è ritenuta abnorme e che si impone (questo è coralmente riconosciuto) alla nostra considerazione per una revisione sostanziale, sia come entità della pena, sia come disciplina sulla natura della responsabilità del direttore di un'azienda giornalistica.

Onorevoli colleghi, potrei continuare ma mi sono limitato alla sostanza dell'argomento. Non vi è ragione che possa militare contro questo argomento. Infatti (è la ragione



politica) se voi nel ventennale della Repubblica ritenete legittimo ed opportuno questo provvedimento, sotto il profilo di un provvedimento di amnistia ed indulto sia pure discriminato — cosa che lascia perplessi — non potete estromettere, proprio perchè comprensivo di gravissime ipotesi dolose, alcuna delle ipotesi che per il 90 per cento sono di squisito carattere politico.

Ma vi è un'ultima considerazione, che è di sistematica giuridica, onorevole Ministro. Il provvedimento comprende alcune gravissime ipotesi che il legislatore, recentemente, quando riformò l'istituto della Corte d'assise, ritenne di gravità eccezionale, e cioè il vilipendio delle istituzioni, il vilipendio del Governo, il vilipendio della bandiera, il vilipendio delle Forze armate, il vilipendio dei partigiani e via di seguito. Il legislatore ritenne queste ipotesi talmente gravi che le deferì alla competenza della Corte d'assise. Ora, da un punto di vista panoramico, da un punto di vista dell'armonia del sistema, se il legislatore, allora, avesse ritenuto l'ipotesi contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 13 della legge sulla stampa di entità criminosa tale da imporsi a condizioni anche di procedura aggravate, come ha rimesso alla competenza della Corte d'assise queste ipotesi di cui agli articoli 290 e seguenti del Codice penale, avrebbe in queste compreso la diffamazione a mezzo stampa doppiamente aggravata dal fatto determinato e dal fatto di essere diffusa attraverso questo organo potente che è la stampa. Non ha però ritenuto di farlo. Quindi il legislatore, con questo potere di discriminazione superiore, equilibrato, ha discriminato il grano dal loglio, ha ritenuto gravissime le une e meno gravi le altre, a prescindere dalla pena, perchè non è solo l'entità della pena che è indice della gravità, ma il fatto nella sua materialità e nei beni protetti. Non mi direte che le istituzioni, il Governo e le Forze armate sono dei beni protetti meno importanti della persona, dell'individuo. Ebbene, questa discriminazione c'è. E allora questo provvedimento è diretto ad estinguere il reato più grave, mentre esclude il reato ontologicamente meno grave. Ecco un'altra disarmonia contenuta in questo provvedi-

mento, ecco un'altra disarmonia cui noi, attraverso i nostri emendamenti, dobbiamo rimediare.

Ultima questione: la rinunziabilità. Io non insisterò, ma le ricordo che un grande magistrato che è presidente di Cassazione in carica, Frisoli, ha scritto sulla rivista italiana di diritto e procedura penale e su altre riviste — ricordo anche un lungo articolo su « Scuola positiva » — le ragioni per cui è inconcepibile la rinunziabilità per un provvedimento di indulto e di amnistia; inconcepibile dal punto di vista giuridico proprio dell'istituto, dal punto di vista etico ed anche dal punto di vista, che non ho voluto ricordare ma che fu ricordato dal procuratore generale Poggi all'inaugurazione dello anno giudiziario presso la Suprema Corte, alla sua presenza, onorevole Ministro, di sgombrare, in un momento abnorme, il lavoro giudiziario. Ebbene, Frisoli, in questi articoli — e la prego, onorevole Ministro, di leggerli con pacatezza senza posizione dialettica — le elenca le gravi ragioni che militano contro la rinunziabilità: prima di tutto, essa impone all'Autorità giudiziaria un lavoro immane; poi, snatura l'istituto dell'amnistia perchè l'amnistia nella sua essenza estingue il reato, non estingue la pena, ed estinguendo il reato, non è un istituto che venga incontro...

C R E S P E L L A N I . Ma non estingue il fatto. Quindi si ha diritto di far ricostruire il fatto come è avvenuto.

N E N C I O N I . Ho detto che estingue il reato, non ho detto che estingue il fatto, perchè non c'è potenza umana o divina che estingua il fatto; Dio nella sua onnipotenza può fare tutto, ma non estinguere il fatto verificatosi. Pertanto, immaginiamoci se è possibile estinguere il fatto! Si estingue il reato ed estinguendo il reato si cancella quella ipotesi che era stata prevista, a prescindere dalla rispondenza o meno alla realtà, cioè a prescindere dalla rispondenza o meno del fatto all'ipotesi di diritto. Pertanto, dando il potere di rinunciare all'amnistia si snatura l'istituto dell'amnistia e si riduce a semplice indulto, cioè all'estinzione della

pena in favore di cittadini colpevoli. Questo è contrario alla concezione storica, alla concezione giuridica, alla concezione dogmatica dell'istituto dell'amnistia e si riporta invece alla concezione storica e dogmatica dell'indulto.

Ecco, in sintesi, le critiche che facciamo...

**SALARI.** Al provvedimento che avete presentato.

**NENCIONI.** ...a questo disegno di legge che è stato presentato, ripeto, su velina ministeriale che ci porgeva il limite oltre il quale, secondo la maggioranza, non si poteva andare e che rappresentava il compromesso tra il no del ministro Reale e molti sì che gli avevano fatto corona. Ora, onorevoli colleghi, scusate se mi sono dilungato, ma era necessario nell'esame di un disegno di legge delega diretto alla concessione di amnistia e d'indulto da parte del Presidente della Repubblica, fare tutto il nostro dovere perchè il provvedimento fosse in armonia con i principi generali del diritto e soprattutto in armonia con l'esigenza di equilibrio, e non diretto a snaturare, per un compromesso che può essere concepibile in altri campi ma non in questo, gli istituti fondamentali che ormai la dottrina, la giurisprudenza, la letteratura ci hanno offerto dopo lunga macerazione: l'amnistia e l'indulto. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

**MARIS.** Onorevoli colleghi, non ritengo inopportuna, al momento in cui ci accingiamo a varare un provvedimento di cosiddetta clemenza, una breve indagine di carattere esegetico sul disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

Non sarà un'indagine edificante, ma certamente istruttiva. Nel maggio 1965 i senatori Nencioni ed altri presentarono un disegno di legge in occasione — questa era la motivazione — del cinquantesimo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia. Le ragioni politiche erano evidenti: rivalutare

sul piano storico un interventismo pseudo-patriottico che fu il momento primo di un processo di violenza che, facendo leva strumentale sul vero dramma dei seicentomila morti, delle centinaia di migliaia di storpi, di tubercolotici, di ciechi, di monchi che la guerra aveva dato al Paese, approdò poi al fascismo.

Il disegno di legge giacque giustamente dimenticato e giustamente non sollecitato dai presentatori, consapevoli, evidentemente, che le motivazioni del disegno di legge non potevano essere accettate da un'Assemblea uscita dalla lotta di Liberazione.

Nel marzo 1966 il senatore Picchiotti, il senatore Tomassini ed altri del Gruppo socialista di unità proletaria presentarono un altro disegno di legge, in occasione del ventesimo anniversario della fondazione della nostra Repubblica. I presentatori si richiamavano esplicitamente alla data prestigiosa del 2 giugno come occasione meritevole di un intervento; ma, al di là dell'occasione che già da sola giustificava pienamente il disegno di legge, si richiamavano ad una reale, concreta situazione del Paese, per cui il provvedimento, occasionato dalla celebrazione della data del 2 giugno, trovava però rispondenza e necessità nel Paese e nelle condizioni nelle quali il Paese è vissuto negli anni che abbiamo alle spalle.

I presentatori chiesero all'Aula che il disegno di legge venisse esaminato con la procedura urgentissima e l'Assemblea votò in tal senso. Entrambi i disegni di legge furono deferiti all'esame della Commissione competente; relatore per il primo l'onorevole Angelini, per il secondo l'onorevole Monni. I relatori si dichiararono favorevoli al provvedimento di clemenza, si dichiararono cioè favorevoli al contenuto del disegno di legge di cui essi rispettivamente erano relatori.

I provvedimenti erano ampi, comprendevano il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche aggravato con l'addebito del fatto specifico, comprendevano i reati politici, comprendevano una serie di reati che il disegno di legge di cui oggi ci occupiamo invece non comprende. Non erano così ricchi di esclusioni oggettive e soggettive

e di limitazioni di cui invece è ricco il disegno di legge di cui ci occupiamo.

Di fronte alle relazioni dell'onorevole Monni e dell'onorevole Angelini, si ebbe per un attimo l'impressione di trovarci, nella Commissione di giustizia del Senato, in un clima di idillio tra maggioranza e minoranza; pareva che stessero per tradursi in realtà quei rapporti nuovi dialettici tra maggioranza e minoranza di cui si parla, quei rapporti corretti tra Governo e Parlamento di cui parlò l'onorevole Moro quando si presentò l'ultima volta alle Camere.

L'idillio fu presto rotto. Arrivò dapprima il Sottosegretario alla giustizia il quale annunciò un atteggiamento contrario del Ministro; non poteva ovviamente parlare di un atteggiamento contrario del Governo perchè non vi era ancora stata la riunione del Consiglio dei ministri e non vi era stata una presa di posizione collegiale da parte del Consiglio dei ministri. Preannunciò l'opposizione di principio del Ministro della giustizia, il quale successivamente riconfermò questa sua posizione, peraltro ormai nota a tutti, perchè lo stesso Ministro aveva manifestato questi suoi orientamenti in altre assemblee.

Noi riconosciamo al Ministro della giustizia il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente, il diritto di essere contrario ad un provvedimento di amnistia, ma contestiamo che il Ministro della giustizia e il Governo abbiano il diritto di opporsi nei fatti, anche se si manifestano ossequienti a parole, ad un provvedimento espresso dalla volontà del Parlamento.

E che questo sostanziale tentativo di opporsi al disegno di legge ci sia stato lo dimostreranno le cose che esporrò ora brevemente. Vi è stato un pietoso tentativo, pietoso sotto il profilo della dignità degli istituti parlamentari, di contenere il provvedimento di amnistia nei limiti più ristretti possibili, dato che non si poteva impedirne ormai la discussione in Aula e la traduzione in un provvedimento legislativo.

Vi sono state due distinte operazioni: la prima potrebbe essere chiamata: « operazione sottocommissione ». Si disse che i disegni di legge erano due, che la loro valu-

tazione era complessa, che era opportuno creare una piccola sottocommissione, la quale avrebbe potuto più sollecitamente condurre avanti il lavoro di coordinamento, di esame, di puntualizzazione dei singoli articoli dei due disegni di legge.

Noi ci opponemmo in Commissione alla nomina di questa sottocommissione, che non è prevista dal Regolamento del Senato, che spoglia di fatto i membri della Commissione del loro diritto-dovere di partecipare alla discussione di tutto il complesso e di ogni singola parte dei disegni di legge. Ma tanto fu fatto che il piccolo sottocomitato fu nominato, e al piccolo sottocomitato surrettiziamente fu sottoposto l'abbozzo di un nuovo disegno di legge, che si allontanava completamente dal disegno di legge Nencioni e dal disegno di legge Picchiotti: un nuovo e diverso provvedimento che accettava, soltanto, degli altri due e della volontà espressa in Aula dall'Assemblea e in Commissione da tutti i commissari, il principio astratto dell'amnistia e del condono, ma di fatto, nel concreto, nella sua formulazione, tentava di limitarlo in ogni modo.

Una velina sgusciò dalle mani di alcuni membri del sottocomitato: la velina e l'abbozzo del disegno di legge di cui noi ci occupiamo.

Il testo governativo (perchè di un testo governativo si tratta, se vogliamo almeno tra di noi parlare senza finzioni) pone dei limiti estremamente ristretti al provvedimento di amnistia: non include i reati a mezzo stampa aggravati, come la diffamazione aggravata per addebito di fatto specifico; si limita ai reati punibili con pene edittali nel massimo di tre anni, il che indica quanto modesta sia la categoria dei reati che possono, in ipotesi, ricadere sotto il provvedimento di clemenza, una fascia di reati che già il legislatore, in via permanente, ha ritenuto non estremamente allarmanti per la società; tutela una sfera di beni giuridici la cui lesione non mette in allarme la convivenza civile.

Non solo si è voluto così limitare il provvedimento, ma, nell'ambito della fascia di reati punibili da quindici giorni di reclusione fino a tre anni, si è voluto ulterior-

mente discriminare ed escludere; e anche di fronte ad un indulto estremamente limitato si è voluto persistere nelle esclusioni. Superando addirittura le valutazioni del legislatore, coloro che hanno elaborato il disegno di legge sono andati a spulciare nel codice tutti quei reati che da loro erano soggettivamente valutati, rispetto ad altri reati, puniti in eguale misura edittale, più gravi. Ed allora si giudica la truffa più grave del furto, si giudica la pubblicazione di scritti osceni più grave di un altro reato, si giudica il commercio di un prodotto, al quale si attribuiscono qualità che sostanzialmente non ha, estremamente grave, mentre il legislatore colpisce tale reato con la pena alternativa della sola multa fino a lire 80.000. Si fa un'elencazione dei reati che si escludono dall'amnistia e dall'indulto che esprime soltanto un atteggiamento estremamente soggettivo, che dimostra la *pruderie* di certi atteggiamenti pseudo morali che tendono unicamente a contenere in limiti estremamente angusti il provvedimento di clemenza.

Si passa poi ad una ulteriore esasperante limitazione, ponendo limiti soggettivi: chi è stato colpito in passato da 18 mesi di reclusione non potrà beneficiare dell'indulto e dell'amnistia; coloro che hanno subito determinate pene che sono state coperte da un'amnistia impropria non potranno beneficiare di questi atti di clemenza. Si stabilisce una serie di successivi schermi, di sbarramenti, di limiti, al punto da rendere l'amnistia e l'indulto estremamente inefficaci.

**G I A N Q U I N T O .** Da una parte fate finta di dare e dall'altra togliete! (*Commenti dal centro*).

**M A R I S .** Per determinare la pena edittale, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, si fissano criteri che sono ulteriormente limitativi del provvedimento.

In sede di sottocommissione noi comunisti, appoggiati dai socialisti unitari e dai socialisti, abbiamo ottenuto l'accoglimento di un solo emendamento: l'introduzione dell'articolo 2 che concede l'amnistia per i reati

di movente e finalità elettorale o sindacale o politica punibili con pena edittale non superiore a cinque anni. Infatti, nella famosa velina, non erano compresi neppure questi reati. Questo, come dicevo, è il massimo che abbiamo potuto ottenere. Ma anche questo articolo 2 porta in sé gli elementi di una volontà limitatrice nei confronti del reato politico. Quando si pretende di coprire con amnistia soltanto quel reato che abbia non soltanto movente ma anche finalità politica, si dice un'eresia sul piano dogmatico e si mostra la volontà di non coprire il reato politico con amnistia. Possono esservi dei reati che hanno movente politico o elettorale o sindacale, ma quando con la congiunzione « e » si chiede che a questo movente si accompagni la finalità politica o sindacale o elettorale, si dimostra in modo chiaro che, nel momento in cui si afferma il principio si intende negarlo. Se un lavoratore compie violenza nel corso di una lotta sindacale è evidente che vi è il movente politico, ma la finalità di quella violenza non può essere che il dolo del reato, cioè colpire il bene giuridico protetto dalla norma che sanziona la violenza privata.

Dunque una serie infinita di limitazioni!

Questa fu la prima operazione della sottocommissione, alla quale seguì la seconda operazione, che potremmo definire di « eccezione di incostituzionalità » del disegno di legge. Per una intera mattinata la Commissione di grazia e giustizia fu impegnata su un falso problema, su una pseudo eccezione di carattere costituzionale; e richiamandosi in maniera pedissequa alla seconda parte dell'articolo 79 della Costituzione stabilì: il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia non può coprire un periodo che vada oltre la data della proposta, perchè lo vieta la seconda parte dell'articolo 79 della Costituzione. Da qui la necessità di rimuovere l'ostacolo, perchè se si fossero dovuti discutere in Aula i due disegni di legge, quello del senatore Nencioni e quello del senatore Picchiotti, si sarebbe dovuto porre come data ultima del perio-

do coperto dall'amnistia quella in cui fu presentato il disegno di legge Nencioni.

Altri ha già dimostrato come tale interpretazione sia assurda, perchè potrebbe addirittura dare a ciascun membro del Parlamento il potere di veto nei contrasti di qualsiasi disegno di legge di amnistia: basterebbe che all'inizio di ogni legislatura un parlamentare presentasse un disegno di legge sull'amnistia perchè il Parlamento non potesse mai più varare un provvedimento di clemenza.

L'argomento di incostituzionalità, assurdo sul piano della logica, si è poi rivelato come lo strumento di una bassa manovra politica. Si disse che per portare il più avanti possibile la data dell'amnistia, per far beneficiare dell'amnistia il maggior numero possibile di coloro che sventuratamente hanno violato la legge, era necessario che i senatori Nencioni e Picchiotti rimuovessero l'ostacolo della data ritirando i loro disegni di legge, dopo di che l'altro disegno di legge, quello della Commissione, sarebbe andato avanti con maggiore facilità.

Ebbene, il senatore Nencioni ritirò il suo disegno di legge; noi, mortificando i compagni del PSIUP, votammo insieme agli altri per non portare in aula il disegno di legge Picchiotti e Tomassini proprio per avere un disegno di legge con una data di decorrenza la più prossima possibile. Ma la Commissione che cosa ha portato in Aula? Ancora la data del 31 dicembre 1965! Che cosa significa questo? Rimosso l'ostacolo, i proponenti del disegno di legge avevano il dovere di mutare la data, di porre la data dell'8 marzo 1966 o anche una data più prossima. Ma tutto questo non è stato fatto; si è voluto soltanto che l'iniziativa di questo provvedimento fosse strappata dalle mani di un partito di opposizione e fosse riportata surrettiziamente nelle mani del Governo il quale così, attraverso compiacenti tramiti parlamentari, ha potuto formulare il suo limitatissimo e contenutissimo disegno di legge, quello di cui oggi ci stiamo occupando.

Questo disegno di legge è manchevole, è criticabile sul piano dogmatico, è critica-

bile sul piano dei riflessi sulla funzionalità degli uffici giudiziari, è inadeguato alla realtà e alle necessità del Paese. Lo dimostra il numero degli emendamenti che sono stati presentati.

Da questa esegesi storica del disegno di legge di cui ci occupiamo, emergono, in modo chiaro: la prepotenza dell'Esecutivo, non il diritto del singolo Ministro di manifestare il suo pensiero — diritto davanti al quale noi ci inchiniamo e diritto che noi difendiamo — ma la prepotenza del Ministero come organo dell'Esecutivo; la mancanza assoluta non soltanto di una dialettica tra maggioranza e minoranza, ma altresì di una dialettica anche nell'ambito delle delegazioni di maggioranza, che si è rivelata nella misura in cui la delegazione socialista ha dovuto subire il disegno di legge; l'assoluta mancanza di una dialettica nella maggioranza di centro-sinistra, l'assoluta impossibilità per le delegazioni di minoranza di portare avanti le proprie istanze, di tradurle nei disegni di legge, di introdurle negli orientamenti governativi.

Questo è l'insegnamento che ci viene da questo disegno di legge. Si è invertito in pratica il rapporto tra Governo e Parlamento. Non è il Governo che attinge la volontà politica dal Parlamento, ma è il Parlamento che, attraverso tramiti della maggioranza parlamentare, impone, anche nell'ambito del centro-sinistra, la volontà di ristretti gruppi alla stessa maggioranza. Questo, ripeto, è l'insegnamento che dobbiamo trarre da questo disegno di legge. Noi siamo per l'amnistia, siamo per l'indulto. Non ci turbano le accuse che ci vengono mosse nel Paese o in quest'Aula. Ho letto anche io su un settimanale, che non merita di essere nominato, le accuse rivolte a tutti coloro che sono sostenitori di questo provvedimento di clemenza: tutti mossi — secondo l'estensore di questo articolo libellistico — i sostenitori dell'amnistia da bassi fini elettorali. Nel Parlamento, si dice, vi sono degli avvocati, tanti avvocati, i quali hanno tutti la preoccupazione di difendere non solo la clientela politica, ma anche la loro clientela di studio. Noi

respingiamo con sdegno queste accuse. Le respingiamo per la nostra parte politica, per il Gruppo comunista del Senato, ma le respingiamo anche per tutti gli altri colleghi senatori che per l'amnistia e per il suo ampliamento si battono. Respingiamo questo velenoso spurgo di qualunquismo che vorrebbe essere corrosivo ma è soltanto squalificante per chi lo pratica. Ma non possiamo dimenticare che le volgarità di certi settimanali e di certi estensori di libelli infami sono legittimate anche dal linguaggio, parimenti volgare, di responsabili membri del Governo. Non possiamo dimenticare che è il ministro Preti che a Ferrara, nei giorni scorsi, ha dichiarato che i comunisti difendono tutte le rivendicazioni più insane, più sovvertitrici della società soltanto a scopi eversivi, a scopi elettorali e che difendono l'amnistia perchè vogliono difendere gli evasori fiscali. Se il ministro Preti si fosse dato carico almeno di esaminare gli atti del provvedimento, si sarebbe accorto che l'amnistia di carattere fiscale è stata studiata proprio dai suoi funzionari, da lui e soltanto da lui e non da noi; si sarebbe accorto che l'articolo 7, così dottamente elaborato e diviso in *quater*, *quinquies*, è frutto proprio del suo Ministero e non del Gruppo comunista. Noi siamo per l'amnistia, abbiamo non il coraggio, perchè di coraggio non può trattarsi, ma abbiamo la fiera di affermarlo, perchè il 2 giugno è per noi una grande data. Il 2 giugno segna per noi comunisti una mèta alla quale siamo pervenuti attraverso lacrime, attraverso sangue, attraverso una somma immane di sacrifici nostri e di tutti gli altri cittadini democratici del nostro Paese, una somma di sacrifici che non può essere dimenticata, ma che deve essere ricordata e sottolineata in momenti come questi. Siamo, quindi, per l'amnistia anche per ragioni celebrative, ma non soltanto per ragioni celebrative. Il 2 giugno del 1946 la Repubblica fu per noi una mèta, ma nel medesimo tempo il punto di partenza di un altro processo esaltante per la più bella delle avventure umane, per la più urgente e la più necessaria delle lotte; il punto di partenza di un processo per creare una so-

cietà nuova, nuova per la forma, ma anche nuova per la sostanza, nuova per le cose dette, ma anche per le cose fatte, nuova nella realtà. La Repubblica doveva darci una nuova condizione umana. Nessuno, onorevoli colleghi, che non voglia negare il sole, l'acqua, la luce, l'aria può dire che così sia stato. Si è avviato soltanto un processo che si è dimostrato lungo, irto di difficoltà, cosperso ancora di molte vittime, di lacrime e talvolta addirittura di sangue e di lutti. Coloro che *ore rotundo* parlano di autorità del diritto, di ordine, di legalità, di sacralità della legge, coloro che si riempiono la bocca con queste parole come se si trattasse di valori assoluti, permanenti, di dogmi che accompagnano l'uomo dalla nebbia dei secoli ad oggi, valori che, secondo essi, verrebbero travolti dal provvedimento di amnistia, coloro che citano il Beccaria, il Filangeri, il Dupin, il Florian, il Bentham, a sostegno del loro sdegno di uomini onesti nei confronti degli uomini disonesti, sono portatori soltanto di una cultura libresca che diventa inutile ciarpame nel momento in cui non è verificata nella realtà. Sono adoratori di idoli, di *totem*; sono adoratori di *tabù*, sono prigionieri di miti smentiti dalla realtà.

Non c'è bisogno di rifarci alle teorie superate del positivismo per riconoscere che l'uomo che delinque non delinque perchè è portatore di qualità innate che lo contrappongono alla società, non delinque perchè è portatore di una protervia che lo fa inferiore agli altri uomini, non delinque perchè nel suo cuore, nel suo animo, nel suo comportamento sono presenti soltanto qualità animalesche che lo contrappongono agli altri uomini; o delinque perchè è malato, e allora sta al medico e alla società con i suoi strumenti a dover intervenire, o delinque perchè è condizionato da una realtà esterna, dalla famiglia, dai movimenti sociali, dalla disoccupazione, dall'emigrazione, dalle lotte che si combattono nel Paese, dalla mancanza di lavoro, da un salario insufficiente, dalla vita che costa troppo, dai figli malati e non assistiti, dai vecchi che non hanno una sufficiente assistenza. Queste sono le condizioni nelle quali, non come in

una società astratta (nella Repubblica di Platone, o nella Città di Dio di S. Agostino), gli uomini, le donne, i giovani, i vecchi del nostro Paese vivono e agiscono.

E allora non di clemenza si tratta, ma di giustizia. Noi di queste condizioni dobbiamo tener conto! Quando ci indigniamo per la truffa, quando ci indigniamo per il furto, quando ci indigniamo per la coltellata del meridionale trapiantato a Milano, quando ci indigniamo per mille fatti che violano la legge, dobbiamo chiedere a noi stessi in quali condizioni di vita abbiamo messo quell'uomo, che, lasciata la sua città nella lontana Sicilia, nella Calabria, nella Puglia, nella Sardegna, è andato nella provincia di Milano o di Torino o di Genova e da principio ha trovato un lavoro che non gli consentiva di mandare a casa neanche poche lire per mantenere la moglie e i figli, e poi ha perso questo lavoro e quando lo ha ritrovato non aveva casa perchè la casa costava troppo.

Dobbiamo non essere legislatori astratti, ma legislatori del nostro Paese, nella realtà viva, operante, dolorante del nostro tempo.

Fino a quando condizioni normali non vi saranno, la giustizia amministrata secondo la Costituzione e in nome del popolo, le condanne comminate dai giudici del nostro Paese in nome del popolo italiano non saranno giustizia e non esprimeranno vera, sostanziale giustizia.

Ecco perchè noi non chiediamo un atto di clemenza ma un atto di giustizia riparatrice, che soltanto il legislatore e non il giudice può dare. E non si dica, senatore Salari, non si dica, senatore Nicoletti, che noi siamo pensosi soltanto delle sorti dei rei e non pensosi delle sorti delle vittime!

Il senatore Salari ha ricordato gli interessi di coloro che hanno subito delle lesioni colpose a seguito di violazioni delle norme sulla circolazione stradale o per altre ragioni. Il senatore Nicoletti ha tracciato un quadro apocalittico delle vittime che sarebbero indifese nella nostra società.

Essi, il senatore Salari e il senatore Nicoletti, dimostrano di attribuire un valore taumaturgico alla nostra giustizia penale, la quale, secondo loro, ripristinerebbe imme-

diatamente l'ordine giuridico turbato: postulano l'esistenza di un giudice che interviene immediatamente, punisce il colpevole che ha rubato, ridà al derubato ciò che gli fu maltolto, punisce colui che con il suo comportamento ha violato la norma sulla circolazione stradale e ripristina immediatamente il patrimonio di colui che ha perso un arto, è stato ferito o si è ammalato per qualche tempo. Ma sono queste situazioni reali o sgorgano solo dalla fantasia di chi interviene in questo dibattito? Dopo quanti anni in concreto interviene la sentenza penale definitiva di un processo per lesioni colpose? Dopo quanto tempo interviene il provvedimento di giustizia che ripristina il patrimonio menomato della vittima?

**SALARI.** Vi è l'istituto della provvisoria.

**MARIS.** Voglia perdonarmi la mia conoscenza di queste cose. Le dirò che l'istituto della provvisoria in effetti non esiste in diritto penale. Infatti, anche se il giudice penale in via provvisoria ordina il pagamento di una certa somma, non esiste la possibilità civile di eseguire tale provvedimento se non quando esso sarà definitivo, dopo che saranno intervenuti il giudice di secondo grado e il giudice di legittimità. D'altra parte lei sa perfettamente che molte compagnie di assicurazione nel nostro Paese — non dico tutte, non voglio fare di ogni erba un fascio — non fanno mistero che per quanto riguarda il ramo responsabilità civile agiscono sfruttando la cosiddetta terza dimensione.

Una compagnia di assicurazione riscuote tre miliardi di premio nell'anno 1966 e paga poi, per i sinistri verificatisi nello stesso anno, tre miliardi di danni. Ma quando li paga? Li paga nel 1970, nel 1972, nel 1973. Cioè è vero che introita un volume di premi pari ai risarcimenti che costituiscono i suoi esborsi, ma quei premi introitati oggi rappresentano degli interessi lucrati per moltissimi anni, talchè ne consegue che le compagnie di assicurazione hanno estremo interesse, soprattutto per gli incidenti gra-

vi, a dibattere il processo penale in primo grado, in secondo grado, davanti alla Corte di cassazione e poi, in sede civile, riprendere i processi in primo e in secondo grado, perchè quando, dopo cinque, sei, sette, otto anni risarciranno il danno, pagheranno sì gli interessi legali, ma avranno avuto l'enorme beneficio di poter disporre, per le loro intraprese, più o meno utili alla società, del denaro che è rappresentato dai premi riscossi e temporaneamente non utilizzati.

Se una verità c'è è quella che, se noi togliamo di mezzo tutti i processi penali, faremo un grande favore soprattutto alle parti lese nei reati colposi, perchè finalmente potranno adire il giudice civile e potranno ottenere il legittimo soddisfacimento del loro diritto patrimoniale. Io non ricordo e credo che nessun avvocato ricordi una sentenza penale nella quale siano stati liquidati i danni patrimoniali.

**P A F U N D I .** C'è il titolo.

**M A R I S .** Il titolo è un titolo astratto, rappresenta il diritto ad essere risarciti, ma quanto deve esser pagato lo deve stabilire il giudice civile in una successiva serie di processi, che dureranno un lasso di tempo altrettanto lungo.

Ecco perchè si commette un grosso errore quando ci si atteggia a difensori delle parti lese; e si commette un grosso errore anche di carattere concettuale, mi consenta il senatore Salari, mi consenta il senatore Nicoletti di dirlo. La parte offesa non è portatrice di un diritto di punizione, di un diritto di vendetta, di un diritto di sofferenza nei confronti di colui che ha determinato la lesione. La parte lesa, la parte offesa dal reato è portatrice soltanto di un diritto patrimoniale. Titolare del diritto punitivo è soltanto lo Stato, il quale nella concorrenza di determinate condizioni ha il potere di rinunciare a tale suo diritto. La parte offesa è portatrice di un diritto che nel processo penale trova una collocazione puramente occasionale, perchè portatrice soltanto del diritto al risarcimento patrimoniale.

Noi siamo per l'amnistia per le ragioni che abbiamo detto; ma è giusto e necessario che noi precisiamo per quale tipo di amnistia soprattutto siamo. Eravamo e siamo per un'amnistia che tenga conto in genere delle condizioni del Paese, per cui meno libera è l'azione di chi delinque, più bisognosa di comprensione è l'azione di chi sbaglia, più meritevole di una ponderata indulgenza è l'uomo. Ma soprattutto siamo per una precisa caratterizzazione del provvedimento in senso sociale e politico. Debbono beneficiarne soprattutto coloro che hanno violato la legge in occasione di lotte condotte per far sì che la Repubblica non fosse soltanto una parola, ma fosse un fatto. Noi, ricordando la Repubblica, dobbiamo ricordare anche gli impegni che la Repubblica si è assunta.

L'articolo 3, comma secondo, della nostra Costituzione dice che: « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

L'articolo 4 afferma: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ». L'articolo 35 dichiara: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ». E l'articolo 36, infine, stabilisce: « Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ».

Ora io domando al Governo, domando alla maggioranza, domando a chi vuole un provvedimento di amnistia ristretto, domando a chi non vuole allargare i limiti e la portata di quell'articolo 2 che concerne i reati politici, sindacali ed elettorali per portarli almeno a sei anni, domando a coloro che vogliono porre freni e ostacoli ad un'amnistia ampia sotto il profilo politico e di lotte sociali del nostro Paese: chi è che può pretendere l'osservanza delle leggi? Può pretendere l'osservanza delle leggi chi



non le ha osservate? Può essere inesorabile persecutore di chi ha violato la legge chi per primo ha violato quella il cui rispetto è condizione perchè le leggi generali della convivenza non siano violate dalla generalità dei cittadini? È un problema politico e di coscienza. Il Paese, negli anni scorsi, è stato scosso da infinite lotte di uomini che nelle campagne e nelle città si battevano per il salario e per un rapporto più civile e più libero nella fabbrica, per avere una casa ad affitto più equo, per ottenere dei rapporti economici che corrispondessero a quelli voluti dalla Costituzione. Ebbene, queste lotte si sono sviluppate e sono divampate nel Paese proprio perchè il Governo e la maggioranza, essi per primi, si sono dimostrati inadempienti sul piano costituzionale, hanno esaltato la Repubblica soltanto a parole ma non hanno fatto sì che le norme che vi ho letto diventassero una realtà nei rapporti politici, sociali ed economici del Paese.

Ecco perchè è tartufismo, è ipocrisia opporsi ad un'ampia amnistia di carattere politico. Ecco perchè contesto, a chi si oppone, il diritto di riempirsi la bocca con parole solenni che in bocca ad essi non hanno significato. Ecco perchè questa amnistia deve avere un carattere corrispondente alla solennità della celebrazione del ventennale della Repubblica, ma soprattutto deve essere rivolta alla generalità dei cittadini. E noi chiediamo che di un più ampio indulto debbano beneficiare anche coloro che nel corso di questi anni, pur avendo commesso reati che non ricadono sotto la sfera della clemenza politica o sindacale o sociale, hanno un merito di cui noi non possiamo non tener conto: mi riferisco a coloro che negli anni duri si sono battuti, si sono sacrificati durante la Resistenza e hanno dato molto di sé e della propria vita. Certamente hanno sbagliato, hanno violato la legge e sono colpevoli; però hanno sbagliato in un contesto sociale che rendeva obiettivamente difficile il loro reinserimento nella società. Noi dobbiamo ricordarci anche di costoro, dobbiamo tendere loro la mano, dobbiamo far sì che possano inserirsi nuovamente nella nostra

società, nella nostra convivenza democratica, nella nostra Repubblica che ha bisogno di tutti, ma soprattutto ha bisogno di coloro che in essa hanno creduto e che in essa debbono continuare a credere.

Queste, onorevoli colleghi, sono le ragioni giustificatrici del nostro atteggiamento, sono le ragioni del nostro fermo proposito di batterci non soltanto perchè questa amnistia divenga legge ma perchè, con l'approvazione di determinati emendamenti, divenga un provvedimento corrispondente alle aspettative del Paese, alle sue necessità e alla solennità della data che vogliamo ricordare. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

#### Presentazione di disegno di legge

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Ministro della pubblica istruzione, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Ordinamento della scuola materna statale » (1662).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

#### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 1654.

È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo veramente di poter essere breve; e la ragione è che non vedo, in sede di discussione generale, molti argomenti che possano essere affrontati. Le questioni più seducenti, più eleganti sono quelle che si presenteranno via via che esa-

mineremo i singoli articoli: se e quali reati debbano essere compresi nell'amnistia, se e quali debbano essere esclusi. Identica questione si porrà quando esamineremo il problema dell'applicazione dell'indulto. Altra questione di straordinario interesse è quella che, in sostanza, propone la modificazione di una norma del codice di procedura penale, cioè la facoltà accordata al cittadino sottoposto a procedimento penale di rifiutare l'amnistia, rifiuto che fino ad ora non è consentito da nessuna norma, ma è affidato al giudice ed è subordinato a certe rigorose condizioni, come mi pare di aver sentito affermare da uno dei precedenti oratori. Altra questione è se e quale debba essere la misura della pena da prendere in considerazione agli effetti dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto. Questo problema rientra anche nella discussione generale, ma per ricavarne una sola conseguenza, se cioè l'amnistia debba ispirarsi a criteri rigidi, restrittivi, o se invece debba essere larga, ampia. Quindi in sede di discussione generale il problema lo si definisce e lo si giudica con un semplice attributo, con un aggettivo; il concreto viene poi, in sede di esame degli articoli. Per questo io mi sono levato a parlare pensando di essere sicuramente brevissimo, perchè mi manterrò rigorosamente al tema; dirò cioè poche cose soltanto sui problemi che, pare a me, riguardano la discussione generale del disegno di legge.

Questi problemi poi rispondono in definitiva ad una domanda: ci sono i motivi ragionevolmente e politicamente apprezzabili perchè il Parlamento approvi una legge delega di questa natura? Io vi dirò che il mio convincimento conclude positivamente; cioè secondo me questi motivi ci sono e sufficienti perchè il provvedimento possa prendere la sua strada.

Vorrei pregare l'amico e collega Salari, e soprattutto i colleghi che non hanno molta dimestichezza con le procedure penali, di considerare che le pennellate di carattere sentimentale sulle conseguenze deleterie che un provvedimento di amnistia porterebbe alle vittime, alle parti lese dei reati, non hanno motivo di essere. L'amnistia anzi, sotto certi aspetti, viene a favorire le parti lese.

Tutti coloro che come me hanno avuto l'onore di vestire la toga dell'avvocato potrebbero, io penso, snocciolare tutta una lunga catena di fatti, di processi nei quali, essendosi trovati a difendere la parte lesa dal reato, si sono augurati che intervenisse l'amnistia, perchè la procedura per ottenere il risarcimento del danno con ciò sarebbe stata sollecitata.

G I A N Q U I N T O . Ha ragione.

T E S S I T O R I . Senatore Salari, non vorrei che lei facesse codesti gesti di orrore; non dico nessuna eresia.

P A F U N D I . Il senatore Salari oggi è oggetto di continui appunti.

T E S S I T O R I . No, il senatore Salari è oggetto di tutte le mie simpatie, come sempre, e le mie sono sempre considerazioni senza alcun colore e senza alcuna accensione polemica.

A L E S S I , *relatore*. Specialmente nei reati di circolazione stradale si verifica sempre quanto diceva il senatore Tessitori. Per quanto riguarda la circolazione stradale indubbiamente il procedimento impedisce il risarcimento del danno.

S A L A R I . Dimostratemi che la prova civile è più facile di quella penale.

A L E S S I , *relatore*. C'è la presunzione di colpa; invece sul piano penale tutta questa presunzione potrebbe cadere.

L A M I S T A R N U T I . E poi c'è la sospensione del processo.

A L E S S I , *relatore*. Non è la norma, ma quello che dice il senatore Tessitori è fondato.

T E S S I T O R I . E anche la concessione della provvisoria non significa niente, nemmeno un bicchiere d'acqua fresca a chi è assetato, perchè tale concessione non è provvisoriamente esecutiva.

Volevo concludere su questo punto per dire che l'illecito, sia esso penale, sia esso civile, in quanto causa del danno, e quindi fonte del diritto al risarcimento, rimane integro, anche se interviene amnistia o indulto. Bisognerebbe soltanto pensare che ci siano delle parti lese — e ci possono essere — ma queste sono forse soltanto nei reati perseguibili a querela di parte; parti lese che non tanto si attendono giustizia attraverso una decisione che risarcisca il danno sofferto, quanto invece attendono soddisfacimento alla propria passione, e non voglio dire al proprio odio e al desiderio di vendetta. Per cui l'argomento ricavato sotto questo riflesso non è un argomento e quindi, per questo motivo, non ci si può opporre a un provvedimento di amnistia. Meno facile — ed io lo capisco — è forse difendere il provvedimento sotto l'aspetto più generale. Che cosa è l'amnistia? Noi la definiamo come il provvedimento per il quale lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva per ragioni di carattere generale. Non entra quindi in gioco nemmeno il sentimento, che ho sentito invocare più di una volta, di pietà o di misericordia: questo semmai entra in via molto subordinata; ma ci devono essere delle ragioni di carattere particolare e di carattere generale. Quali sono queste ragioni? Prima di tutto è opportuno premettere che l'amnistia e l'indulto sono due interventi di carattere eccezionale, di natura loro che, come tutti gli interventi di carattere eccezionale, debbono essere fatti *cum grano salis*. (*Comenti dal centro*).

Non vorrei che a questo proposito ci si lasciasse andare — può avvenire in tutti gli argomenti — al sorriso dell'ironia, della satira o del sarcasmo. Sì, se è necessario: ogni vent'anni e anche ogni anno. Dobbiamo cercare, il legislatore deve cercare di interpretare il costume e l'anima italiana. Poco interessa a me che il corrispondente da Roma del « Times » di Londra, come leggevo ieri sulla « Stampa » di Torino, abbia scritto che il provvedimento, che noi qui stiamo discutendo, è la riprova della crisi della giustizia; poco interessa, in quanto l'opinione dell'inglese è un'opinione che rispetto, ma io debbo interpretare l'anima dell'Italia e

l'anima dell'Italia è in questo senso, comunque vogliate interpretare le statistiche sia delle amnistie avvenute sotto la monarchia sia di quelle avvenute dopo. Sono eccessivamente numerose: può darsi, ma bisogna riportarsi al momento in cui il provvedimento fu preso per vedere se in quel momento la corda della sensibilità politica rispondeva con esattezza a quella che era l'attesa della coscienza pubblica, perchè in questa interpretazione sta la funzione delle assemblee democratiche. Io stavo giorni or sono leggendo alcune pagine degli atti parlamentari dopo la guerra del 1859 e le critiche mosse a Cavour ed al suo Governo per la cessione della Savoia e di Nizza alla Francia; stavo leggendo altre pagine successive di critiche formidabili quando nel Parlamento della nuova Italia si discusse la convenzione del 15 settembre 1864, che tra l'altro importava il trasferimento della capitale da Torino in un'altra sede, che poi si seppe era Firenze. E voi ricordate i tumulti, con morti e feriti, avvenuti soprattutto a Torino all'annuncio di quella convenzione, di quel trattato con la Francia. I due avvenimenti furono allora giudicati con la passione del momento ed oggi noi da storici diamo di essi un giudizio positivo anzichè negativo, come allora l'opposizione parlamentare lo diede al Ministero Cavour prima ed al Ministero Minghetti dopo, e per il quale Vittorio Emanuele II dovette licenziare il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ora il giudizio sui provvedimenti di natura eccezionale va dato tentando di riportarci nel clima che li vide nascere, che li vide sorgere. Possono avere sbagliato, possiamo sbagliare anche noi oggi approvandoli, ma credo che nessuno possa dubitare, non dico della nostra buona fede, ma addirittura dell'esatta percezione politica che in questo momento noi abbiamo della pubblica opinione.

Tutte queste cose le ha dette e le ha scritte in un modo tacitiano, molto più chiaro e limpido, il collega Alessi nella sua relazione. Certo, eccezionali provvedimenti, dal che « consegue l'opportunità che il ricorso agli strumenti dell'amnistia e dell'indulto sia piuttosto prudente, eccezionale e

solidamente fondato sui motivi giuridici e politici che ne legittimano la istituzione, perchè essi riescano provvidi e non finiscano, invece, con lo svigorire la forza delle leggi e dei giudicati ».

La Costituzione non dà nessuna indicazione di quali debbano essere i motivi; la valutazione, perciò, è abbandonata completamente al giudizio discrezionale del Parlamento e in definitiva del Capo dello Stato, perchè il provvedimento è il risultato di un concorso di volontà, di potere, di facoltà.

Il senatore Alessi nella relazione, poi, sempre con una sintesi mirabile, elenca quali in ipotesi possano essere questi gravi motivi, e tra gli altri accenna ai solenni avvenimenti che inducono a emanare provvedimenti di clemenza, alla generale esultanza della Nazione che non può e non vuole essere turbata dalla immisericordia; in questi casi il provvedimento è giustificato.

Qualunque possa essere la valutazione politica e storica degli avvenimenti che ha mosso alcuni nostri colleghi che siedono su opposti banchi dell'opposizione a presentare una proposta legislativa in questo senso; qualunque sia il motivo per cui avvenne nella 2ª Commissione un fenomeno che va tenuto presente per la valutazione del momento che passa, e cioè lo strano fenomeno che dei due disegni di legge, Nencioni e Tomassini, abbiano accettato l'incarico di riferire due colleghi, e non degli ultimi per via dell'età, nè degli ultimi della Democrazia cristiana, e questi due colleghi abbiano concluso favorevolmente in linea generale, salvo l'esame dei particolari, alla concessione dell'amnistia, potete voi, possiamo noi sottovalutare questo fenomeno che immediatamente si è risaputo, che con gran clamore la stampa all'indomani ha riferito a tutto il Paese, per cui la pubblica opinione ha avuto netta e precisa la sensazione che opposizione e maggioranza fossero d'accordo? Abbiamo sbagliato? Può darsi, ma il nostro errore non elimina il fatto politico nella sua imponenza e anche qui il collega Alessi, da quell'acuto osservatore dei fatti che è, questo particolare non se lo è lasciato sfuggire. Al numero primo della sua relazione io leggo: « La 2ª Commissione permanente

ha raccolto la pressochè generale attesa, la quale peraltro era stata riecheggiata, eccetera ».

È un fatto politico o no la generale attesa, anche se essa è artificiosamente creata, anche se, sto per dire, è stata settariamente creata? Ecco perchè, amici e colleghi, io onestamente sono favorevole. Come avvocato non sono eccessivamente tenero per le amnistie. E questo non perchè le amnistie rappresentino un danno per gli avvocati. Anche questo si sarà pensato, ma noi avvocati, permettete che io ve lo dica, siamo abituati a queste malignazioni e ad altro. La opinione pubblica ormai procede sulla scia di Alessandro Manzoni. L'unico personaggio nel grande romanzo che non abbia il contrapposto buono è il dottor Azeccagarbugli, tutti gli altri hanno il loro contrapposto: le tenebre e la luce, la delinquenza e la perfezione, sia il clero, sia la nobiltà, sia il popolo minuto, sia i maschi, sia le femmine: tutti i perversi del romanzo hanno il loro contrapposto buono; solo noi avvocati siamo rimasti soli con Azeccagarbugli. Ora, io una volta feci una conferenza con un titolo ardito e sostenni una tesi ardita: « io difendo Azeccagarbugli », la tesi cioè che dal punto di vista della morale professionale il dottore fu a posto con Renzo Tramaglino.

Ma questo è un altro discorso; torniamo dunque all'amnistia. Ora vedete, questi provvedimenti lasciano quanto meno indifferente la classe degli avvocati. Del resto oggi noi parliamo ancora di una professione legale come se fossimo 50 o 100 anni addietro; io ho la sensazione che siamo anche noi un poco fuori del tempo, non ci accorgiamo che anche la professione dell'avvocato, che è la sola, l'unica rimasta che può definirsi libera, va perdendo la sua libertà. Ormai a proposito di reati colposi è notorio che le compagnie di assicurazione hanno i loro avvocati, i grandi istituti mutualistici hanno i loro avvocati, lo Stato ha i suoi grandi avvocati; ora, mi meraviglia solo che i medici non capiscano che anche loro sono destinati, come noi avvocati, ad essere dipendenti da qualcuno.

Non è dunque che l'amnistia produca in noi sentimenti di natura, dirò così, settoriale, come usano dire adesso. Nel caso che ci occupa, provate a pensare un momento che questa sera, se si facesse la votazione per il passaggio agli articoli, noi votassimo contro. Immaginatevi un poco, costruitelo con la vostra fantasia, quello che succederebbe non soltanto nelle carceri, non soltanto nella legione di coloro che aspettano le decisioni del processo penale e ne tremano, ma negli uffici giudiziari stessi, dove il telefono del fante ha da tempo segnalato l'amnistia con la conseguenza che da tempo dei fascicoli dormono in attesa della medesima.

Questa è la vita di ogni giorno. La vita politica è fatta di realtà viva, di realtà vivente. A me pare, in linea di discussione generale, di non dover dire altro. Perchè soffermarci in tentativi di trasferire i problemi del diritto, che in fondo sono i problemi della quotidiana vita vissuta, nella sfera della metafisica? Perchè dovremmo perdere il nostro tempo a cercare di vivisezionare l'amnistia e l'indulto che, insieme con il delitto e con le carceri, sono gli istituti più antichi che la storia umana ricordi? L'amnistia è sempre stata un istituto a scadenza fissa nella vita di un popolo che ha la storia scritta più antica, cioè il popolo ebreo: il giubileo non era che un'amnistia e cadeva, se non sbaglio, ogni sette anni e un altro, più largo e solenne, ogni cinquant'anni.

A L E S S I , *relatore*. Due volte il secolo, e risolveva persino i debiti e anche i debiti privati, con revoca delle vendite effettuate.

P A F U N D I . Il diritto romano non conosceva l'amnistia.

T E S S I T O R I . Ora, dicevo, è un istituto antichissimo, e se volessi fare della dottrina, direi che lo concepisco indifferenziato, tale per cui deve essere accettato da tutti, senza nessuna distinzione. Deve troncare e togliere di mezzo tutto quello che vuole, senza discriminazioni di delitti, deve essere un poco come la pioggia che cade in-

discriminatamente sul campo del peccatore e sul campo del giusto; ma non dobbiamo noi giudicare la Provvidenza se così ha disposto, per cui nella natura dell'amnistia è che essa non abbia discriminazioni nella sua applicazione nè per volontà del legislatore nè per volontà di chi dev'essere beneficiato.

È vero che c'è una consuetudine o prassi che dir si voglia, che cioè finora tutte le leggi di amnistia hanno, tutte o quasi tutte, preso in considerazione talune specie di reati per escluderli. Non credo che la consuetudine abbia grande valore di argomento contro quello che io ho detto. Comunque con ciò si entra nell'esame delle questioni che prima ho dichiarato che si sarebbero trattate in sede di discussione degli articoli.

La nostra coscienza può essere tranquilla, poichè approvando questo disegno di legge noi non provochiamo conseguenze scandalistiche nel buon andamento delle cose giuridiche e nell'amministrazione della giustizia. Debbo dire agli amici socialisti proletari e agli amici comunisti che i motivi che ci portano ad approvare un provvedimento di questa natura sono gli stessi che ci troveranno schierati contro di essi quando, in sede di esame degli articoli, essi vorranno dare al provvedimento un'ampiezza che noi non riteniamo rispondente alle condizioni attuali. Mi sembra che il disegno di legge possa considerarsi già come approvato nella sua linea di massima, poichè esso porta per prima la firma del collega Monni della Democrazia cristiana e seguono molte altre firme di senatori di tutti i settori, salvi quello comunista e quello socialproletario. Ma essi in sostanza — così interpreto io, e posso sbagliare — hanno rifiutato la loro firma soltanto per riservarsi una maggiore libertà di manovra nell'esame degli articoli.

La legge dunque sarà approvata. Penso, ed ho finito, che approvandola faremo cosa politicamente, giuridicamente e socialmente sana. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bermani. Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a voler essere obiettivi non si può dire che il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, di cui ci stiamo occupando, abbia avuto una nascita facile. Si potrebbe anzi dire che nella lunga serie di amnistie che riscontra la storia del nostro Paese (penso naturalmente a quelle concesse dai miei anni giovanili fino ad oggi) difficilmente se ne trova una sorta con così poco entusiasmo: da parte del Governo, prima di tutto; da parte dei partiti della maggioranza governativa, il nostro compreso, poi (non tanto nei confronti del provvedimento in sé quanto — checchè ne dica il collega Maris — nei confronti della sua estensione che abbiamo ritenuto sempre dovesse essere assai limitata); da parte infine degli stessi cittadini italiani divisi all'improvviso in due nuovi partiti o in due nuove correnti — scegliete la dizione che preferite — nettamente contrastanti, pro e contro l'amnistia. Ne fa sintomatica testimonianza, oltre la discordanza di opinioni che oggi abbiamo constatato in Senato sentendo parlare prima il collega Tomassini, poi il collega Salari, anche il numero cospicuo di lettere che i componenti della Commissione di grazia e giustizia e in special modo quelli del Comitato ristretto costituito per elaborare l'ultimo testo del disegno di legge (dopo la mancata presa in considerazione dei disegni di legge Nencioni e Tomassini per superare certe difficoltà insorte circa il termine di decorrenza dei benefici) hanno ricevuto da tutte le parti di Italia e dalle più disparate categorie di persone. Ciascun commissario avrà certo diviso tali lettere, come ho fatto io, in due ben distinti mucchi: l'uno comprendente le lettere di coloro i quali, con parole più o meno accurate, richiamando le amarezze dei sofferenti, si auguravano una amnistia di portata più ampia di quella del luglio 1959 e di quella del gennaio 1963; l'altro comprendente le lettere di coloro che auspicavano una ripulsa da parte del Parlamento dell'idea dell'amnistia e dell'indulto con perentori inviti a premiare i cittadini onesti e a mantenere in carcere i disonesti, senza concessioni

a sentimenti di pietà. E buon per noi (dato che anch'io sono stato uno dei componenti del Comitato ristretto, cioè quello più sottoposto alle proteste) che, se qualche lettera dei sostenitori di questa draconiana tesi ha assunto un tono fin troppo energico, per non dire poco riguardoso, nei confronti dei commissari incaricati di elaborare il nuovo testo di legge, qualche altra non ha mancato di prendere la cosa in tono meno drammatico, anzi direi in tono scherzosamente all'italiana: come quella di colui che, in modo ironico, ci invitava ad istituire, accanto alla giornata della madre, a quella dell'esercito e ad altre consimili, anche la giornata del delinquente e ad istituire uno speciale premio da assegnarsi al reo che fosse riuscito ad accumulare più amnistie.

Ma, scherzi a parte, non v'è dubbio che i discordi pareri dell'opinione pubblica circa la concessione dell'amnistia...

M A R I S . Certe lettere noi le abbiamo cestinate perchè non erano altro che l'espressione senza senso di grafomani...

B E R M A N I . Allora ti dirò che uno dei tanti grafomani è il partigiano Fusi, in questi giorni calunniosamente accusato di essere stato un traditore dopo aver invece rasentato la morte per fucilazione da parte dei fascisti. C'è qui il collega Passoni che sa benissimo come andarono allora le cose. Giustamente Fusi teme che i suoi calunniatori siano amnistiati. Giustamente non vuole avere oltre il danno la beffa! Come vedi, quindi, non si può generalizzare.

In conseguenza dunque di questi pareri discordi, di questo tiro alla fune tra fautori o meno dell'amnistia, non poteva nascere altro, almeno a mio parere, che il tipo di disegno di legge ora sottoposto all'esame del Senato; un disegno di legge cioè che ha cercato di risolvere il contrasto dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Insomma, i commissari non hanno negato la opportunità di un provvedimento di amnistia e di indulto, ma ne hanno ristretti i limiti in misura anche più notevole, sotto certi aspetti, di quelli già ristretti del beneficio concesso nel 1963 (che fra l'altro ha

costituito uno degli ostacoli maggiori per dar vita oggi ad un provvedimento di più ampio respiro, data la vicinanza nel tempo dei due provvedimenti).

L'amico e collega Picchiotti mi diceva (e per la verità non l'ha detto soltanto a me, ma l'ha detto anche agli altri colleghi del comitato ristretto) che, soprattutto data la ricorrenza del ventennale della Repubblica, era forse meglio non concedere nessuna amnistia piuttosto che concederne una ristretta nella sua portata. È una tesi come un'altra, ma io penso che nel suo intimo egli (e mi dispiace che Picchiotti non sia presente in questo momento), pur essendo proclive ad un'amnistia più ampia, quale quella prospettata dal PSIUP, sia il primo ad essere convinto della inesattezza di una tesi di questo genere. Infatti tale tesi, che ha per indubbia base l'impulso generoso di far fruire del beneficio un più ampio numero di persone, finirebbe, se accolta, per negare il beneficio stesso anche a quel minor numero di persone (minore ma pur sempre notevole!) che ne potrebbe invece fruire.

Tutto sommato, quindi, tenuto insomma conto dei pro e dei contro da me sommariamente riepilogati, il provvedimento di portata limitata può considerarsi un ragionevole e quasi necessario compromesso: teso da una parte a non far fruire di amnistia troppi rei, dato che già tre anni fa era stato realizzato un provvedimento di clemenza, e dall'altra a non ignorare, anche sotto questo particolare punto di vista dell'amnistia, la ricorrenza del ventennale della Repubblica.

È un male che si sia ritenuto opportuno sottolineare detto ventennale anche in questo vecchio e tradizionale modo di carattere celebrativo? Certamente no, pur riconoscendo la validità dell'argomento di coloro i quali sostengono che un simile modo di festeggiare le ricorrenze è più giustificato in regime monarchico (dove l'amnistia è una specie di dono strettamente legato alla persona del sovrano), che non in regime repubblicano, dove invece l'istituto — pienamente riconosciuto dall'articolo 79 della Costituzione — dovrebbe più giustamente essere utilizzato per risolvere situazioni di particolare eccezione (ad esempio, per chiudere periodi

di disordini sociali e politici quale atto di pacificazione teso a distendere gli spiriti) o per esercitare clemenza dopo periodi di guerra o di depressione economica o di miseria. Ma a questo proposito io devo allora far notare — e ognuno lo dovrebbe riconoscere — che precisamente in questi ultimi tre anni è continuata la cosiddetta congiuntura, è continuata la crisi economica, molte persone si sono trovate in difficoltà economiche, vi sono stati molti licenziamenti. Ci siamo trovati dunque, in sostanza, proprio di fronte a un periodo eccezionale che, pur non giustificandola, può rendere più comprensibile la consumazione di certi reati, specialmente di quelli strettamente legati, fin dall'epoca del Valjean dei « Miserabili », alle difficoltà e alla miseria. Per concludere, il disegno di legge d'amnistia è approvabile, anche se limitato e anche se i suoi limiti sono resi particolarmente ristretti dal numero dei reati esclusi dall'amnistia e dall'indulto. Si lamenta a questo proposito la distinzione fatta tra reato e reato compreso nella pena massima di tre anni, distinzione che invece il codice non fa almeno per quanto si riferisce alla pena. Si dice di conseguenza che tale distinzione non avremmo dovuto farla neanche noi, proponenti dell'amnistia. Ma si tratta di una distinzione resasi necessaria (con esclusione di reati indubbiamente più urtanti rispetto ad altri e nei confronti del comune sentire) perchè l'opinione dei partiti della maggioranza governativa era, si ripete, quella di elargire un provvedimento di clemenza sì, ma in termini più ristretti di quello del 1963, anch'esso concesso per i reati con pena sino a 3 anni. È stato, così, quel provvedimento di clemenza troppo recente a condizionare l'attuale. Il dilemma era questo: o non concedere affatto il provvedimento di clemenza o concederlo in termini più ristretti del precedente. Si è scelta, penso ragionevolmente, la seconda via. Ma l'attuale disegno di legge presenta rispetto al precedente (ed è una ragione precipua dell'approvazione di noi socialisti) un elemento nuovo, per noi estremamente positivo: ed è quello che il disegno di legge, pur comprendendo, come regola, nell'amnistia soltanto i reati punibili con pena detentiva

non superiore nel massimo a tre anni, estende però, come eccezione, l'amnistia stessa a quei reati per cui la legge commina una pena massima di 5 anni purchè sussistano moventi e finalità elettorali, sindacali e politiche. Osserva il relatore, senatore Alessi, che la formulazione « moventi e finalità elettorali, sindacali e politiche » è un po' troppo generica ed elastica e che sarebbe più conveniente elencare specificatamente i reati di carattere elettorale o sindacale ai quali si intende estendere il beneficio. Il difetto, se difetto c'è, potrebbe essere sanato con un emendamento sul quale potremmo anche essere d'accordo. Ma penso che in fondo sia bene lasciare, non all'arbitrio, ma alla saggezza del magistrato (nel quale dobbiamo pur sempre confidare se no allora si fa vacillare il pilastro base della nostra giustizia) l'applicazione di questa formula. Comunque una cosa è per me certa: che opportunamente si è agito provvedendo a questa estensione di amnistia di cui si gioveranno molti lavoratori; gente che non è stata certo mossa da istinti a delinquere, che è stata coinvolta da agitazioni connesse alle lotte di lavoro, agli scioperi, incorrendo così in qualche reato che, senza la prevista eccezione del disegno di legge, non sarebbe stato altrimenti amnistiabile. In questi casi indubbiamente il movente e la finalità del reato meritavano una particolare considerazione, coerentemente anche ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. E il fatto che il disegno di legge tutto questo abbia tenuto presente è dunque, a parer mio e a parere del Gruppo socialista, apprezzabile e positivo.

Un particolare cenno anche da parte nostra (se ne sono fatti già parecchi oggi) merita la questione dell'esclusione dall'amnistia — anche qui come eccezione alla regola del « tetto » dei tre anni — della diffamazione a mezzo stampa. Certo, di primo, acchito, appare ingiusto vedere esclusi dalla amnistia — peraltro soltanto nella ipotesi più grave — tali reati di stampa: soprattutto se si pensa agli infortuni professionali (sono stato giornalista anch'io e lo sono tuttora) in cui sovente incappano i direttori dei giornali i quali oltre al reato rispondono per responsabilità obiettiva. Ma non si de-

vono fare, a questo proposito, confusioni. La questione — e per me è questione pressante — è quella di una riforma della legge riguardante la responsabilità obiettiva dei direttori: essa dovrebbe, a parer mio, limitarsi soltanto al caso in cui non è identificato o non si fa vivo (vilmente, come avviene in molti casi) l'autore dell'articolo.

Ma, detto questo, il disegno di legge ha fatto opportunamente soltanto le ipotesi di amnistia previste. Perchè, se è vero che, come qualcuno ha osservato, il reato di diffamazione a mezzo stampa nasce molte volte da una notizia imprecisa, non potuta controllare in tempo, entrata magari in qualche calderone serale del giornale senza che nessuno si accorgesse della sua reale natura, è però anche vero che da una avventata pubblicazione può venir leso l'onore, può essere turbata tutta la vita di una persona o di una famiglia. Nè può essere certo l'azione civile di risarcimento del danno che può neutralizzare questi deleteri e talvolta drammatici effetti della diffamazione a mezzo stampa; anche perchè, contrariamente ai processi penali, l'azione civile si svolge, lo sappiamo tutti, in silenzio e quindi non annulla il clamore dell'avvenuta diffamazione.

Non voglio però ora addentrarmi ulteriormente nei dettagli del provvedimento di legge, anche perchè verranno presentati emendamenti. (Lo stesso relatore, collega Alessi, scrive nella sua relazione che da parte degli stessi componenti della Commissione di giustizia, compreso il relatore, è stata fatta espressa riserva di emendamenti in Assemblea).

Quanto all'invocata inclusione nel provvedimento delle sanzioni disciplinari riguardanti i ferrovieri e altri dipendenti statali (sono giunte un po' a tutti i partiti delle richieste in questo senso), siamo perfettamente d'accordo che dette sanzioni disciplinari vengano prese in esame agli effetti di un condono. Ciò è giusto dato che si condonano i reati, ipotesi più grave. Ma anche qui la via da seguire è un'altra. Si tratta di approvare il provvedimento d'iniziativa, se non erro, del senatore Picchiotti e di altri; provvedimento che è già in discussione alla competente Commissione del Senato.



Sarà nostra premura appoggiare l'iniziativa e premere perchè essa venga approvata al più presto; ne prendiamo esplicito impegno. Non pensiamo però che tecnicamente sia possibile includere anche le sanzioni disciplinari (soprattutto coi conseguenti provvedimenti di ricostruzione di carriera, così come viene richiesto) in questo provvedimento che riguarda essenzialmente i reati.

Sto per chiudere questo mio intervento. I colleghi socialisti, penso, diranno altro in aggiunta a queste mie brevissime considerazioni di carattere generale. Avranno occasione di farlo in sede di discussione di emendamenti e di dichiarazione di voto. Da parte socialista non si esclude che possano aver luogo eventuali emendamenti al disegno di legge, anche con il loro appoggio, se si tratterà di emendamenti giusti. Per intanto però il nostro Gruppo ha inteso dire, attraverso queste mie brevi e modeste parole, le ragioni per cui è favorevole al disegno di legge preso nel suo generale complesso.

Ciò non certo (come ha malignamente osservato qualche giornale sollevando le giuste proteste del senatore Maris) per ragioni demagogiche ed elettorali; perchè in genere ad ogni reo e familiari che siano contenti dell'amnistia, corrispondono una parte lesa e familiari che ne sono invece malcontenti. E in una situazione siffatta non si può certo contare su acquisti di voti nelle elezioni: se mai si resta alla pari, rispetto al passato.

Diciamo piuttosto, come ho accennato al principio del mio intervento (e c'è in proposito anche una dichiarazione della direzione del nostro partito), che noi fin dall'inizio, da quando cioè si è cominciato a parlare di questa amnistia, siamo stati d'accordo sulla concessione di un provvedimento di clemenza nel ventennale della Repubblica, ma di un provvedimento — sono state proprio queste le parole del nostro direttivo nazionale — « limitato e responsabile ».

Abbiamo perciò continuato a comportarci coerentemente a questa nostra presa di posizione. *(Applausi dalla sinistra)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai due ultimi senatori iscritti a parlare.

#### **Per lo svolgimento di una interpellanza**

**MACCARRONE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MACCARRONE.** Signor Presidente, nei giorni scorsi il senatore Terracini ed io abbiamo presentato un'interpellanza al Governo per chiedere quali provvedimenti intende adottare, quale linea di condotta intende seguire nella nota vertenza dei medici con gli istituti mutualistici. Questa mattina abbiamo appreso dalla stampa che le trattative tra Governo, mutue e medici sono state definitivamente interrotte.

La situazione è grave ed è perfettamente inutile che io in questo momento illustri a lei e ai colleghi la questione per motivare una richiesta che mi permetto di sottoporle, quella di fissare al più presto la discussione di questa interpellanza. Io penserei che, a questo scopo, venerdì potrebbe essere un termine vicino e anche rispondente all'iter dei nostri lavori.

Lo stato di disagio del Paese è notevole, la situazione è particolarmente grave, siamo fortemente preoccupati e crediamo che sia questo il momento nel quale il Parlamento possa opportunamente intervenire per dire una sua parola su una questione così grave e di così largo interesse. Vorrei pregarla di farsi interprete di questo nostro desiderio e di promuovere la fissazione della data della discussione della nostra interpellanza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ministro di grazia e giustizia può dare qualche assicurazione al senatore Maccarrone?

**\* REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Non posso dir nulla perchè non è materia di mia competenza e non sono in grado di stabilire quando il Ministro competente sarà pronto a rispondere. Il Governo collegialmente segue con attenzione questo problema. Mi farò interprete della richiesta del senatore Maccarrone affinché il Ministro

competente councihi la data in cui potrà rispondere.

**P R E S I D E N T E .** La Presidenza, comunque, si farà carico di sollecitare la risposta del Governo.

**Rinvio in Commissione  
del disegno di legge n. 878**

**B U S S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B U S S I .** In qualità di Presidente della 9ª Commissione, devo riferire che questa mattina la 9ª Commissione ha deliberato unanimemente di richiedere al Senato il rinvio in Commissione del disegno di legge numero 878 relativo alle licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali e ciò a motivo del rinvio in Commissione, già deliberato la scorsa settimana, del disegno di legge n. 692 riguardante le novità vegetali. Questo per poter procedere ad un lavoro di coordinamento dei due disegni di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta è approvata.

**Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha approvato i seguenti disegni di legge:

Deputato **SULLO .** — « Limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole » (1595), *con modificazioni*;

« Modifiche e proroghe delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e nuclei abitati » (1606);

Deputati **LEONE Raffaele** e **SEMERARO .** — « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1611).

**Annunzio di interpellanze**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**N E N N I G I U L I A N A ,** Segretaria:

**VERONESI, CATALDO, CHIARIELLO, MASSOBRIO .** — *Al Ministro dei lavori pubblici .* — Per conoscere:

1) i risultati, allo stato, raggiunti dalla Commissione degli esperti sul problema delle barriere di sicurezza che, sulle autostrade, devono dividere le corsie opposte;

2) se non ritiene, in attesa che gli esperti possano realizzare barriere di sicurezza perfette, adottare il tipo di barriera di sicurezza che fino ad ora ha dato i migliori risultati, attenuando così le crescenti tragiche conseguenze dei mortali salti di spartitraffico;

3) infine, quali altre tecniche sono state ritenute utili, oltre la istituzione delle barriere di sicurezza, per impedire che i veicoli, fuoriuscendo dalla sede stradale, invadano la carreggiata opposta e se di dette è stata prevista l'applicazione per le autostrade in corso di costruzione. (461)

**Annunzio di interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**N E N N I G I U L I A N A ,** Segretaria:

**MACCARRONE .** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della pubblica istruzione .* — Per sapere, anche in relazione a precedenti interrogazioni rimaste senza risposta, se ritengono final-

mente giunto il momento di porre attenzione alle richieste e alle proteste della pubblica opinione nazionale e locale, suscitate dalle devastazioni che si sono compiute, si compiono tutt'ora e si ha il proposito di compiere ancora, nel comprensorio Migliarino-S. Rossore ove esiste il più interessante esemplare di foresta mediterranea; se, in particolare, ritengono di dover intervenire, anche ordinando apposite ispezioni, secondo la rispettiva competenza:

a) al fine di accertare se risulta vera la notizia dell'abbattimento abusivo ed indiscriminato di mille ceppaie di sottobosco e di pini di alto fusto lungo la via dei Soldati nella tenuta Salvati di Migliarino, e, nel caso affermativo, promuovere contro i violatori della legge i più severi provvedimenti;

b) al fine di stabilire la legittimità del comportamento degli amministratori di Vecchiano (Pisa) che hanno autorizzato estese lottizzazioni della pineta nel comprensorio anzidetto, in contrasto con il parere espresso dal Consiglio superiore delle belle arti e dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche;

c) al fine di imporre la sospensione di qualsiasi provvedimento che possa alterare l'equilibrio naturale esistente e lo stato attuale della spiaggia, anche con concessioni a carattere provvisorio e temporaneo. (1252)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere se è a conoscenza che poliziotti e carabinieri sono all'opera a Pisa per « schedare » i cittadini che presero parte alla marcia di protesta contro i brutali e illegali licenziamenti attuati dalla società Piaggio di Pontedera; se ritiene tale iniziativa degli organi di polizia di Pisa conforme ai principi di libertà che sono alla base del nostro ordinamento; se non consideri necessario e urgente intervenire per far cessare un'attività contraria alla legge, obiettivamente provocatoria e intimidatoria e che, tra l'altro, fa scadere nell'opinione dei cittadini il prestigio e l'autorità dello Stato, ritenuto a buona ragione al servizio dei padroni e a tutela del privilegio. (1253)

ADAMOLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere come è stata organizzata la sua recente visita a Genova che lo ha messo per la prima volta in contatto con i problemi portuali e marittimi di quella città e che per tanta parte sono problemi di rilievo nazionale, i motivi per cui solo i parlamentari di gradimento dell'attuale maggioranza hanno potuto partecipare agli incontri del Ministro con le categorie economiche cittadine e quale iniziativa abbia assunto o intende assumere verso coloro che hanno pubbliche responsabilità e che hanno dimostrato un inammissibile spirito di parte e hanno tenuto in dispregio la rappresentanza parlamentare. (1254)

FERRARI Giacomo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Il giorno 8 maggio 1966 a Fornovo Taro, in provincia di Parma, è stato celebrato solennemente uno degli episodi più rilevanti e più gloriosi della nostra Liberazione: la battaglia del 25-30 aprile 1945 con circa ventimila prigionieri tedeschi.

Si è conclusa a Fornovo l'epopea partigiana della provincia di Parma.

Coi Volontari della Libertà ha combattuto, in fraterna solidarietà di sacrificio, l'Esercito brasiliano.

Hanno partecipato alla cerimonia, in rappresentanza del Brasile, per delega di S.E. l'Ambasciatore a Roma, l'Addetto militare di Ambasciata e il Console generale di Milano.

Il Prefetto di Parma ha inviato in sua rappresentanza un Vice Prefetto-Ispettore. Nessuna rappresentanza militare della Provincia. Presenti Ufficiali del posto ma in veste personale. Nessun inviato del Governo malgrado le richieste dell'Amministrazione comunale, del Comitato locale e dell'interrogante.

Silenzio assoluto.

L'interrogante chiede:

1) perchè il Governo non ha ritenuto doveroso e opportuno inviare un suo rappresentante alla celebrazione;

2) quali istruzioni sono state date alle Autorità civili e militari della Provincia.

L'interrogante fa presente la profonda mortificazione subita dalla popolazione della Provincia, che meritava invece la riconoscenza del Paese. (1255)

**VERONESI, CATALDO, ROVERE, BOSSO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali interventi ritenga promuovere in relazione agli orientamenti in atto nel processo della meccanizzazione agricola che risulta distorto da situazioni che non collimano quando non contrastano con il fondamentale necessario principio dell'economicità della meccanizzazione agricola.

In particolare per conoscere se risultando oltre due terzi dei terreni disponibili per l'agricoltura, terreni di collina e di montagne, il che giustifica non una minore meccanizzazione ma una meccanizzazione impostata e realizzata in modi diversi da quella di pianura, non si ritenga favorire la meccanizzazione nei terreni di collina e montagne provvedendo con urgenza e con opportuni speciali interventi. (1256)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**ROMANO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che, a seguito del rifacimento del manto bituminoso sulla statale 18 nel tratto Cava de' Tirreni-Vietri sul Mare e più precisamente fra le località Ponte Sordolo-Molina di Vietri, numerosissimi incidenti automobilistici sono stati provocati da slittamento sul fondo stradale non adeguatamente sistemato, l'interrogante chiede quanti slittamenti di autoveicoli risultino essersi verificati dalla data dell'esecuzione dei lavori suddetti;

se l'Amministrazione sia stata convenuta in giudizio per le responsabilità civili determinate dai lavori eseguiti in maniera insoddisfacente;

quali provvedimenti s'intendano adottare per la sicurezza della circolazione stradale nella zona segnalata. (4725)

**BERGAMASCO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, essendo a conoscenza dei gravi danni arrecati dai periodici straripamenti del Canale Redefossi agli abitanti di San Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Borgolombardo, dei pericoli che gli stessi comportano per i veicoli transitanti per la via Emilia e, infine, degli inconvenienti che le acque inquinate del Canale rappresentano, sotto il profilo sanitario, per le popolazioni delle località suddette, non intenda adottare i provvedimenti atti a risolvere definitivamente il problema. (4726)

**SPEZZANO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se, tenendo conto delle molte istanze presentate da vari enti (turismo, comuni, aziende autonome di soggiorno, ed altri) e considerando le particolari situazioni delle zone interessate, abbia già provveduto o intenda provvedere ad includere il Crotonese in un comprensorio turistico ai sensi della legge di proroga della Cassa del 26 giugno 1965, n. 717. (4727)

**MACCARRONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della decisione di abolizione di una delle due sezioni della scuola media del comune di Crespina (Pisa); e se non ritiene opportuno revocare il provvedimento in considerazione del grave disagio che ne deriva alla popolazione studentesca a causa dell'estensione del territorio comunale, della difficoltà di provvedere al trasporto degli alunni, dell'impossibilità di reperire un locale unico capace di accogliere tutti gli alunni. (4728)

**MACCARRONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali determinazioni intende adottare per dare sollecito corso alla richiesta, inoltrata fin dal dicembre 1965 dal Soprintendente ai mo-

numenti e gallerie per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, tendente ad ottenere l'emanazione di disposizioni ministeriali per la redazione del piano territoriale paesistico S. Rossore-Migliarino, a norma dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (4729)

ZANARDI, DI PRISCO, AIMONI, ALBARIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i risultati delle prime indagini effettuate dagli organi della Questura di Verona circa il recente ritrovamento di depositi di armi in località del veronese e del mantovano nelle quali è anche coinvolto un sottotenente dei paracadutisti in servizio a Livorno; e particolarmente per conoscere se i depositi costituiscono una propagine periferica di un traffico di armi cui si dedicherebbero organizzazioni estremiste di destra con l'intento di svolgere azioni di terrorismo per fini politici.

Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti siano stati presi o siano in corso di attuazione. (4730)

GRIMALDI, MAGGIO, PICARDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere: quali provvedimenti urgenti intendano adottare per evitare il perdurare del grave danno che è stato arrecato alla Sicilia a causa della mancata inclusione di essa nella programmazione dei treni turistici per il periodo marzo-ottobre 1966.

Tale esclusione mortifica la Sicilia, ricca di un incomparabile patrimonio archeologico e di ineguagliabili bellezze naturali; compromette l'intensa azione di rilancio turistico che il Governo regionale conduce da anni e delude la giusta attesa degli operatori economici interessati al turismo che vedono disattese le loro aspirazioni. (4731)

ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri*

*e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponde a verità che le Autorità francesi abbiano rifiutato il permesso di decollo dall'aeroporto di Nizza agli aerei appositamente noleggiati dagli esportatori di fiori italiani per il trasporto dei loro prodotti se non fossero stati favoriti gli esportatori francesi con l'attribuzione, oltre al diritto di priorità, anche di una quota fissa del carico ammontante almeno al 10 per cento.

In caso affermativo chiede se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente e decisamente presso le Autorità transalpine elevando una energica protesta contro questo arbitrario atteggiamento gravemente lesivo delle nostre esportazioni floreali. (4732)

BOSSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti di natura ordinaria e straordinaria siano stati presi e si intendano prendere per soccorrere le popolazioni agricole dei comuni dell'Astigiano (in particolare Castell'Alfero, Portacomaro, Grana Monferrato, Montemagno, Grazzano Badoglio, Calliano, Cocconato, Tonengo, Moncalvo, Robella) colpite il giorno 9 maggio 1966 da eccezionali grandinate che hanno distrutto dal 40 al 70 per cento dei raccolti, pregiudicando anche in parte la futura redditività delle coltivazioni con particolare riferimento a quelle viticole. (4733)

VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i nominativi delle Cooperative edilizie che negli anni 1963, 1964 e 1965 abbiano ottenuto i contributi statali in forza delle vigenti leggi. (4734)

VERONESI, BOSSO, PASQUATO, NICOLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria e del commercio.* — Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi non sia stato ancora istituito presso le Cancellerie dei Tribunali lo speciale registro previsto dall'articolo 5

del decreto ministeriale 10 marzo 1966 — che contiene le norme di esecuzione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili — registro che avrebbe dovuto essere disponibile presso le Cancellerie fin dal 23 aprile 1966 in base alle disposizioni emanate con i due provvedimenti citati; rilevando che per tale ritardo deriva notevole danno alle categorie interessate, che vedono nella pronta applicazione della legge — venuta alla luce dopo un laborioso iter parlamentare — un valido contributo al superamento della persistente crisi che da ormai troppo lungo tempo affligge il settore meccanico, per cui, di fronte alla gravità della situazione suaccennata, gli interroganti sollecitano il più rapido intervento. (4735)

**PELLEGRINO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore delle Aziende agricole dei comuni di Marcianise, Capodrise, Recale, Macerata Campagna, Orta di Atella che, a seguito della violenta grandinata dell'8 maggio 1966 hanno visto le loro colture di canapa, tabacco, grano, eccetera totalmente distrutte e precisamente su di una estensione di oltre 1.000 ettari e per un ammontare di oltre mezzo miliardo;

se non ritengano opportuno, in applicazione della legge 31 luglio 1960, n. 739, che sancisce provvidenze per le zone agrarie colpite da calamità naturali, concedere contributi in conto capitale nelle spese occorrenti alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, eccetera, nonchè a concedere lo sgravio di imposte, tasse e contributi. Tutto ciò al fine di poter agevolare la ricostruzione delle aziende agricole così duramente colpite. (4736)

**DI PAOLANTONIO, MACCARRONE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo provvedimento di licenziamento adottato dalla sede provinciale della ONMI di Teramo nei con-

fronti di tutto il personale non di ruolo e del danno che tale provvedimento arreca alla cura ed assistenza dei bimbi ospitati negli asili nido;

per conoscere i provvedimenti che intende adottare per far revocare tali licenziamenti, per impedire la chiusura di asili nido e per garantire, al contrario, l'estensione ed il miglioramento di tale importante servizio sociale. (4737)

#### **Annunzio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni con richiesta di risposta scritta**

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura dell'elenco di interpellanze trasformate dai presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

**N E N N I G I U L I A N A,** Segretaria:

n. 140 del senatore Morino, nella interrogazione n. 4724.

#### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 maggio 1966**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. **MONNI** ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1654).

2. Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (1215-*Urgenza*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

2. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

3. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

4. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni (1525).

6. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

7. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

### III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

### IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari